Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 247

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 19 ottobre 1985

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI DECRETI
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Calabria

Regione Sicilia

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 247 DEL 19 OTTOBRE 1985:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 70:

Ceramica Vip, società per azioni, in Villagnedo (Trento): Obbligazioni sorteggiate il 25 settembre 1985.

Impresa Arros, società per azioni, in Broni: Obbligazioni sorteggiate il 19 settembre 1985.

S.P.I. - Società per la pubblicità in Italia, società per azioni, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 26 settembre 1985 (delibera assemblea straord. 15 giugno 1982).

S.P.I. - Società per la pubblicità in Italia, società per azioni, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 26 settembre 1985 (delibera assemblea straord. 21 settembre 1981).

S.P.I. - Società per la pubblicità in Italia, società per azioni, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 26 settembre 1985 (delibera assemblea straord. 16 ottobre 1980).

S.P.I. - Società per la pubblicità in Italia, società per azioni, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 26 settembre 1985 (delibera assemblea straord. 13 giugno 1969).

S.P.I. - Società per la pubblicità in Italia, società per azioni, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 26 settembre 1985 (delibera assemblea straord. 15 marzo 1966).

S.P.I. - Società per la pubblicità in Italia, società per azioni, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 26 settembre 1985 (delibera assemblea straord. 29 giugno 1983).

Banco di Napoli: Obbligazioni « Tasso variabile - 1982/1987 - 8ª emissione » sorteggiate il 27 settembre 1985.

Banco di Napoli: Obbligazioni « 10 % - 1977/1989 - 3ª emissione » sorteggiate il 27 settembre 1985.

Banca europea per gli investimenti, in Lussemburgo: Obbligazioni « 6 % - 1967/1987 » sorteggiate il 1° ottobre 1985.

Banca europea per gli investimenti, in Lussemburgo: Obbligazioni « 6 % - 1968/1988 » sorteggiate il 1° ottobre 1985.

Mediocredito regionale della Toscana, ente di diritto pubblico, in Firenze: Obbligazioni « AL/80 - 13 % » sorteggiate il 4 settembre 1985.

Mediocredito regionale della Toscana, ente di diritto pubblico, in Firenze: Obbligazioni « ZZ/77 - 12 % » sorteggiate il 4 settembre 1985.

Mediocredito regionale della Toscana, ente di diritto pubblico, in Firenze: Rimborso di obbligazioni « R/75 - 8 % ».

I.S.T. - Iniziative per lo sviluppo del territorio, società per azioni, in S. Angelo Lodigiano (Milano): Obbligazioni « 13 % - 1978/1986 » sorteggiate il 30 settembre 1985.

Benati, società per azioni, in Imola (Bologna): Obbligazioni sorteggiate il 24 settembre 1985.

Pila, società per azioni, in Gressan (Aosta): Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1985.

Tessiture di Nosate e San Giorgio, società per azioni, in Milano: Obbligazioni « 9 % - 1977/1986 » sorteggiate il 4 ottobre 1985.

Medaspan, società per azioni, in Meda: Obbligazioni « 10 % - 1974/1988 » sorteggiate il 4 ottobre 1985.

ENEL - Ente nazionale per l'energia elettrica, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 14 ottobre 1985.

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 18 ottobre 1985, n. **541**.

Sospensione delle procedure di rinnovo degli organi di gestione delle unità sanitarie locali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 15;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di sospendere le procedure di rinnovo degli organi di gestione delle unità sanitarie locali nelle more dell'approvazione da parte del Parlamento del disegno di legge di modifica di detti organi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 ottobre 1985;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Le procedure relative alla rinnovazione delle assemblee e dei comitati di gestione delle unità sanitarie locali sono sospese per la durata di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 ottobre 1985

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DEGAN, *Ministro della sanità*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 ottobre 1985
Atti di Governo, registro n. 57, foglio n. 4

DECRETO-LEGGE 18 ottobre 1985, n. **542**.

Disposizioni urgenti in materia di pagamento dei contributi e dei premi dovuti alle gestioni previdenziali e assistenziali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare immediate misure per la regolarizzazione dei rapporti con le gestione previdenziali ed assistenziali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 ottobre 1985;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Il comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 20 settembre 1985, n. 477, è sostituito dai seguenti:

« 4. Le disposizioni di cui al precedente comma 1 si applicano per i contributi e premi dovuti a tutto il 20 luglio 1985 qualora i soggetti, ai quali per detti contributi e premi non siano state accordate rateazioni, non provvedano al loro versamento entro il 20 novembre 1985.

4-*bis*. La somma aggiuntiva di cui al precedente comma 1 non si applica ai soggetti che abbiano presentato, entro il 20 luglio 1985, domanda di rateazione per i contributi e premi di cui al precedente comma 4, semprechè, nel caso di mancato accoglimento della domanda stessa, provvedano al versamento dei predetti contributi e premi entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del mancato accoglimento.

4-*ter*. Gli oneri accessori relativi ai contributi e premi dovuti a tutto il 20 luglio 1985 e dei quali non è già stato richiesto il pagamento sono versati entro sessanta giorni dalla data di richiesta da parte degli enti previdenziali ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 ottobre 1985

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DE MICHELIS, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

ROMITA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

GORIA, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 ottobre 1985
Atti di Governo, registro n. 57, foglio n. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1985, n. **543**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Lecce.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Lecce, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1968, n. 1200, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Lecce e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Lecce, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nell'art. 62, relativo al corso di laurea in fisica, per i tre indirizzi: didattico, applicativo e generale sono aggiunti nuovi insegnamenti complementari come appresso specificati:

b) *Per l'indirizzo didattico*:

metrologia;
geofisica;

c) *Per l'indirizzo applicativo*:

oceanografia fisica;

d) *Per l'indirizzo generale*:

raggi cosmici;
meccanica celeste;
climatologia;
fisica dell'atmosfera;
fisica dei semiconduttori;
teoria dei sistemi a molti corpi.

Art. 2.

Nell'art. 64, relativo al corso di laurea in matematica, per i tre indirizzi: generale, didattico e applicativo sono aggiunti nuovi insegnamenti complementari come appresso specificati:

Indirizzo generale:

teoria degli automi;
teoria dei sistemi e controlli;
teoria delle probabilità;
teoria dei grafi.

Indirizzo didattico:

matematiche elementari da un punto di vista superiore;
didattica della matematica;
teoria degli automi;
teoria delle probabilità;
teoria dei grafi;
critica dei principi.

Indirizzo applicativo:

teoria degli automi;
teoria dei sistemi e controlli;
teoria delle probabilità;
teoria dei grafi.

Art. 3.

Nell'art. 68, relativo al corso di laurea in scienze biologiche, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

chimica delle sostanze organiche naturali;
fisica sanitaria;
chimica dei composti di coordinazione;
fisiologia comparata;
immunologia;
biochimica vegetale;
patologia vegetale;
ecologia;
biologia molecolare;
enzimologia;
biologia marina.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 marzo 1985

PERTINI

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *settembre* 1985
Registro n. 66 *Istruzione, foglio n.* 147

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1985, n. **544**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Sassari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Sassari e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Nell'art. 45, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

neurofisiopatologia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 marzo 1985

PERTINI

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *ottobre* 1985
Registro n. 66 *Istruzione, foglio n.* 333

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 maggio 1985, n. **545.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 66, relativo al biennio di specializzazione del corso di laurea in scienze politiche, per l'indirizzo politico-economico, nell'elenco degli insegnamenti a scelta dello studente è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

diritto commerciale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1985

PERTINI

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *ottobre* 1985
Registro n. 66 *Istruzione, foglio n.* 332

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1985, n. **546.**

Prelevamento di L. 3.662.300.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1985.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, concernente « Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio », con il quale è istituito, nello stato di previsione del Ministero del tesoro, un fondo di riserva per le spese impreviste al fine di provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio rispondenti alle caratteristiche indicate nello stesso articolo;

Visto l'art. 87 della Costituzione della Repubblica;

Vista la legge 22 dicembre 1984, n. 888;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985 esiste la necessaria disponibilità;

Sulla proposta del Ministro del tesoro;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste iscritto al cap. 6855 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985 è autorizzato il prelevamento in termini sia di competenza sia di cassa, di complessive L. 3.662.300.000 che si iscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione per il detto anno finanziario:

Presidenza del Consiglio dei Ministri:

Cap. 1042 - Spese per i viaggi, ecc. .	L.	50.000.000
Cap. 1047 - Indennità e rimborso, ecc.	»	40.000.000
Cap. 1062 - Indennità e rimborso, ecc.	»	10.000.000
Cap. 1107 - Spese di rappresentanza .	»	50.000.000
Cap. 1482 - Indennità e rimborso, ecc.	»	6.000.000
Cap. 3313 - Indennità e rimborso, ecc.	»	5.000.000
Cap. 3599 - Spese telefoniche	»	100.000.000

Ministero del tesoro:

Cap. 4286 - Indennità e rimborso, ecc. L. 15.000.000
Cap. 4984 - Indennità e rimborso, ecc. » 8.000.000
Cap. 5205 - Indennità e rimborso, ecc. » 80.000.000
Cap. 5270 - Spese telefoniche . » 150.000.000
Cap. 5868 - Fitto di locali, ecc. . » 467.000.000
Cap. 5874 - Spese telefoniche, ecc. . » 150.000.000

Ministero delle finanze:

Cap. 1006 - Indennità e rimborso, ecc. L. 23.000.000
Cap. 3857 - Fitto di locali, ecc. . » 1.000.000.000

Ministero del bilancio e della programmazione economica:

Cap. 1019 - Indennità e rimborso, ecc. L. 10.000.000

Ministero di grazia e giustizia:

Cap. 1603 - Spese di rappresentanza, ecc. L. 5.000.000

Ministero degli affari esteri:

Cap. 1505 - Rimborso spese di trasporto, ecc. L. 200.000.000
Cap. 2557 - Spese per l'invio dei delegati, ecc. » 80.000.000

Ministero dell'interno:

Cap. 1005 - Indennità e rimborso, ecc. L. 10.000.000

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Cap. 1115 - Fitto di locali, ecc. . L. 175.000.000

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

Cap. 1098 - Manutenzione, riparazione, ecc. L. 60.000.000
Cap. 5005 - Indennità e rimborso, ecc. » 30.000.000
Cap. 5045 - Manutenzione, riparazione, ecc. » 110.000.000

Ministero del commercio con l'estero:

Cap. 1002 - Spese per i viaggi, ecc. . L. 36.000.000
Cap. 1006 - Indennità e rimborso, ecc. » 120.000.000
Cap. 1021 - Indennità e rimborso, ecc. » 100.000.000

Ministero della marina mercantile:

Cap. 1082 - Spese di rappresentanza L. 10.000.000

Ministero della sanità:

Cap. 1002 - Spese per i viaggi, ecc. . L. 9.500.000
Cap. 1006 - Indennità e rimborso, ecc. » 9.500.000
Cap. 1021 - Indennità e rimborso, ecc. » 46.500.000
Cap. 4506 - Indennità e rimborso, ecc. » 8.000.000

Ministero del turismo e dello spettacolo:

Cap. 1020 - Indennità e rimborso, ecc. L. 15.000.000

Ministero per i beni culturali e ambientali:

Cap. 1065 - Fitto di locali, ecc. . L. 73.800.000
Cap. 1533 - Spese telefoniche . » 50.000.000
Cap. 2047 - Spese telefoniche . » 300.000.000
Cap. 3040 - Spese telefoniche . » 50.000.000

Totale complessivo . L. 3.662.300.000

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccoltà ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 ottobre 1985

COSSIGA

GORIA, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *ottobre* 1985
Registro n. 35 *Tesoro, foglio n.* 26

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 15 ottobre 1985.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantasette giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1985, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Decreta:

Per il 25 ottobre 1985 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantasette giorni con scadenza il 30 gennaio 1986 fino al limite massimo in valore nominale di lire 3.000 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 96,75 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1986.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 16, 17, 18 e 19 del decreto 29 dicembre 1984 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a*) dell'art. 17 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato risultante dalle richieste di cui all'art. 16, rimaste aggiudicatarie, maggiorato nella misura di 10 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei B.O.T. verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria e degli istituti di credito speciale.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 21 ottobre 1985 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 7 del decreto ministeriale 29 dicembre 1984.

I buoni verranno emessi solamente per le serie: Q (lire 1 miliardo), R (lire 5 miliardi), S (lire 10 miliardi) e T (lire 50 miliardi); le altre serie previste dal

decreto ministeriale 29 dicembre 1984 citato nelle premesse saranno utilizzate per quote di assegnazione inferiori al miliardo di lire.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 ottobre 1985

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *ottobre* 1985
Registro n. 34 *Tesoro, foglio n.* 318

(6023)

DECRETO 15 ottobre 1985.
Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantasette giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1985, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Decreta:

Per il 25 ottobre 1985 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantasette giorni con scadenza il 30 aprile 1986 fino al limite massimo in valore nominale di lire 7.000 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in lire 93,80 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1986.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 16, 17, 18 e 19 del decreto 29 dicembre 1984 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a*) dell'art. 17 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato risultante dalle richieste di cui all'art. 16, rimaste aggiudicatarie, maggiorato nella misura di 10 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 29 dicembre 1984, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 21 ottobre 1985 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 7 del decreto ministeriale 29 dicembre 1984.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 ottobre 1985

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *ottobre* 1985
Registro n. 34 *Tesoro, foglio n.* 317

(6024)

DECRETO 15 ottobre 1985.
Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosettanta giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1985, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Decreta:

Per il 25 ottobre 1985 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosettanta giorni con scadenza il 30 ottobre 1986 fino al limite massimo in valore nominale di lire 8.500 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in lire 88,20 per cento lire di valore nominale e le relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1986.

L'assegnazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate nell'art. 15 del decreto ministeriale 29 dicembre 1984 citato nelle premesse e le sezioni di tesoreria provinciale, in deroga a quanto stabilito dall'art. 12 del decreto medesimo, continueranno ad apporre sui titoli, all'atto della emissione, l'indicazione degli interessi sia in valore assoluto sia in misura percentuale.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 29 dicembre 1984, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 21 ottobre 1986 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 7 del decreto ministeriale 29 dicembre 1984.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 ottobre 1985

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *ottobre* 1985
Registro n. 34 *Tesoro, foglio n.* 316

(6025)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione delle funzioni consolari al titolare del vice consolato di seconda categoria in Cartagena (Spagna)

Con decreto ministeriale 2 ottobre 1985 il sig. Daniel Sarrion Gomez, vice console onorario in Cartagena (Spagna), con circoscrizione territoriale comprendente la provincia di Murcia, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, è stato incaricato a esercitare le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Barcellona degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobil nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Barcellona delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Barcellona dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Barcellona di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) atti conservativi, che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

f) rilascio di certificazioni e vidimazioni;

g) rinnovo di passaporti nazionali e vidimazione di quelli stranieri, dopo aver interpellato, caso per caso, il Consolato generale d'Italia in Barcellona;

h) compiere le operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

i) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

(5950)

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Pornassio

Con decreto interministeriale n. 242 in data 30 settembre 1985 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile denominato «Forte Centrale» riportato nel catasto del comune censuario di Pornassio (Imperia), al foglio di mappa n. 9, partita 701 (catasto terreni) pc. C e D, della superficie di mq 20.069.

(5968)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Protezione temporanea di nuovi marchi apposti su prodotti che figureranno in manifestazioni fieristiche

Con decreto ministeriale 15 ottobre 1985 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel «25° Salone nautico internazionale e 15° Salone internazionale delle attrezzature subacquee», che avrà luogo a Genova dal 12 al 21 ottobre 1985.

Con decreto ministeriale 15 ottobre 1985 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel «Legno '85 - Salone di macchine, prodotti e tecnologie per l'industria del legno e del mobile», che avrà luogo a Padova dal 17 al 21 ottobre 1985.

Con decreto ministeriale 15 ottobre 1985 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel «48° Mipel - Mercato italiano della pelletteria», che avrà luogo a Milano dal 18 al 21 ottobre 1985.

Con decreto ministeriale 15 ottobre 1985 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel «Saie '85 - Salone internazionale della industrializzazione edilizia», che avrà luogo a Bologna dal 22 al 27 ottobre 1985.

Con decreto ministeriale 15 ottobre 1985 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel «Manifestazioni zootecniche piacentine», che avrà luogo a Piacenza dal 25 al 27 ottobre 1985.

Con decreto ministeriale 15 ottobre 1985 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel «Tutti in fiera - Fiera dell'hobby e del tempo libero», che avrà luogo a Padova dal 31 ottobre al 3 novembre 1985.

(6031)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Filottrano.

Con decreto ministeriale 4 ottobre 1985, n. 14/5062 al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Filottrano è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1986, salvo eventuale revoca anticipata in relazione alle vicende del contratto esattoriale, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 374.551.569, corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 393.206.614, iscritto a ruolo a nome della S.p.a. Confezioni M.C.M.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Ancona darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonchè alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(5967)

MINISTERO DEL TESORO

Estrazione per l'ammortamento del prestito redimibile 10% - 1997

Si rende noto che il giorno 2 novembre 1985, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo, ai fini dell'ammortamento, la ricognizione e l'imbussolamento delle 39 serie del prestito redimibile 10% - 1997, emesso in base alla legge 22 dicembre 1969, n. 964 e decreto ministeriale 11 novembre 1976.

Il giorno 4 novembre 1985, nella medesima sala ed alla stessa ora sarà provveduto alla nona estrazione di due serie del suddetto prestito.

Il capitale dei titoli appartenenti alle serie che risulteranno sorteggiate sarà rimborsato a partire dal 1° gennaio 1986.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6060)

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzo dei giornali quotidiani. (Provvedimento n. 40/1985)

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 18 del 21 giugno 1984;

Vista la richiesta della Federazione italiana editori giornali del 17 settembre 1985 per la revisione del prezzo dei giornali quotidiani;

Ritenuto necessario provvedere alla revisione del prezzo dei giornali quotidiani in relazione agli aumenti verificatisi nei costi di produzione;

Considerata la proposta della commissione centrale della distribuzione della carta per quotidiani e periodici;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

1) Il prezzo massimo dei giornali quotidiani è stabilito, con decorrenza dal 20 ottobre 1985, in L. 650 (seicentocinquanta) indipendentemente dal numero delle pagine.

2) I prezzi attualmente praticati per i soli abbonamenti annuali a sei numeri settimanali di giornali quotidiani non possono, temporaneamente subire aumenti e, comunque, non possono superare l'importo di L. 40.000.

3) I prezzi per gli abbonamenti annuali a sei numeri settimanali dei giornali quotidiani di informazione specializzata, degli organi di partito e confessionali, non possono superare l'importo di L. 140.000.

Roma, addì 17 ottobre 1985

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
ALTISSIMO

(6095)

Regime di sorveglianza dei prezzi di taluni prodotti petroliferi. (Provvedimento n. 41/1985)

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 54/1977 relativo al regime di sorveglianza dei prezzi di taluni prodotti petroliferi;

Considerata l'opportunità di disporre puntualmente dei prezzi dei prodotti in oggetto effettivamente praticati dalle maggiori aziende al fine di rilevare eventuali distorsioni di mercato e per garantire la massima trasparenza nel processo di formazione dei prezzi;

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896);

Delibera:

1. — Le aziende che nel corso dell'ultimo esercizio abbiano venduto a consumatori finali e/o intermediari quantitativi dei prodotti sotto indicati superiori ai corrispondenti quantitativi minimi provvederanno a comunicare mensilmente alla Segreteria generale del C.I.P., entro il giorno 15 del mese successivo a quello di rilevazione, i prezzi medi praticati secondo gli schemi riportati in allegato:

Prodotti	Quantitativo annuo
Benzina avio	qualsiasi
Carboturbo tipo benzina JP4	qualsiasi
Carboturbo tipo petrolio JP1	30.000 tonn.
Bitumi	100.000 tonn.
Basi lubrificanti	5.000 tonn.
Virgin nafta	qualsiasi
Acqua ragia	2.000 tonn.

2. — Qualora si verifichino nel mercato tensioni riconducibili a manovre di carattere speculativo il C.I.P. interverrà in via di urgenza, dandone immediata comunicazione al C.I.P.E.

3. — Il provvedimento C.I.P. n. 54 del 21 dicembre 1977, e successive modifiche ed integrazioni, è abrogato.

4. — Il presente provvedimento entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha carattere sperimentale e la durata di un anno.

Roma, addì 17 ottobre 1985

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
ALTISSIMO

ALLEGATO

Società: . . . . . .

Mese . . . .

Anno . . . .

Prezzi praticati SIF-SIVA, franco partenza.

	Quantità vendute Tonn.	Prezzo medio L./Tonn.	Dilazioni di pagamento gg.
Benzina avio			
Carboturbo JP4			
Carboturbo JP1			
Bitumi:			
stradali e industriali			
ossidali			
Basi lubrificanti:			
paraffinici viscosità < 100			
paraffinici viscosità > 100			
paraffinici deasfaltati			
naftenici			
Virgin nafta			
Acqua ragia minerale			

Timbro e firma
di un legale rappresentante dell'azienda

. . . .

(6096)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI

Concorso speciale, per esami, per il conferimento di due posti e corso-concorso di formazione per il conferimento di un posto nella qualifica di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti della navigazione aerea della Direzione generale dell'aviazione civile.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico citato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 10 luglio 1984, n. 301, concernente le norme di accesso alla dirigenza statale;

Considerato che alla data del 31 dicembre 1983 nella qualifica di primo dirigente del ruolo dei dirigenti della navigazione aerea della Direzione generale dell'aviazione civile di cui al quadro *H* della tabella XII annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, risultano vacanti sei posti da conferire, ai sensi dell'art. 1 della citata legge n. 301 del 10 luglio 1984, in ragione di tre, pari al 50 %, mediante scrutinio per merito comparativo, di due, pari al 30 %, mediante concorso speciale per esami, e di uno, pari al 10 %, mediante corso-concorso di formazione dirigenziale;

Considerato che occorre procedere alla emanazione dei bandi di concorso suaccennati per la copertura dei posti vacanti al 31 dicembre 1983;

Considerato che al ruolo suddetto si accede dal ruolo degli ispettori di volo e da quello degli esperti della circolazione aerea e dell'assistenza al volo, ai sensi del decreto ministeriale in data 22 luglio 1973;

Ritenuto di dover procedere alla emanazione di un unico bando per il concorso speciale, per esami, ed il corso-concorso di formazione costituenti unico ciclo, ferma restando in ogni caso la individualità dei singoli concorsi:

Decreta:

Art. 1.

Posti conferibili nella qualifica di primo dirigente

In attuazione della legge 10 luglio 1984, n. 301, sono banditi, per il conferimento di tre posti vacanti al 31 dicembre 1983 nella qualifica di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti della navigazione area della Direzione generale dell'aviazione civile di cui al quadro *H* tabella XII, annessa al decreto del Presidente della Repubblica n. 748 citato nelle premesse, i seguenti distinti concorsi:

a) due posti mediante concorso speciale, per esami;

b) un posto mediante corso-concorso di formazione dirigenziale.

Al concorso speciale, per esami, ed al corso-concorso sono ammessi, a domanda, gli impiegati della carriera direttiva del ruolo degli ispettori di volo e degli esperti della circolazione aerea e dell'assistenza al volo della predetta Direzione generale appartenenti alle qualifiche funzionali settima ed ottava che alla data del 31 dicembre 1983 abbiano compiuto almeno nove anni di effettivo servizio in carriera direttiva.

Al corso-concorso di formazione possono partecipare altresì gli impiegati direttivi indicati nel primo comma dell'art. 3 della citata legge n. 301/1984 che alla data del 31 dicembre 1983 abbiano compiuto almeno nove anni di effettivo servizio in carriera direttiva.

Art. 2.

Domanda di ammissione

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, gli aspiranti ai singoli concorsi dovranno presentare, separatamente per ciascuno dei concorsi di cui al precedente articolo al quale intendono partecipare, domanda di ammissione, redatta su carta semplice indirizzata al Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile - Ufficio personale - Via Cristoforo Colombo, 420 - Roma, indicando in essa:

a) cognome e nome, luogo e data di nascita, qualifica rivestita e carriera di appartenenza e le relative anzianità di servizio;

b) domicilio o recapito presso il quale il candidato desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale;

c) ufficio di appartenenza;

d) titolo di studio posseduto;

e) titoli di servizio di cui ai commi 3 degli articoli 2 e 3 della legge 10 luglio 1984, n. 301, allegando la documentazione che non sia già acquisita agli atti dell'amministrazione;

f) la propria disponibilità in caso di nomina a raggiungere qualsiasi sede di servizio gli venga assegnata;

g) l'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La domanda dovrà essere vistata dal capo dell'ufficio presso il quale il candidato presta servizio.

Art. 3.

Concorso speciale per esami

L'esame del concorso speciale consisterà in due prove scritte ed in un colloquio.

Una delle due prove scritte, a contenuto teorico pratico, sarà diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza e dell'efficienza ed economicità organizzativa, di questioni connesse con l'attività istituzionale dell'amministrazione.

L'altra prova, a contenuto teorico, verterà sulla circolazione aerea ed assistenza al volo.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna delle due prove scritte.

Il colloquio verterà sulle seguenti materie:

1) La sicurezza del volo. Fasi di emergenza: incertezza, allarme e pericolo. Procedure per la segnalazione di « Air-Miss » e « Near-Collision ». Procedure di ricerca e soccorso. Metodologia per la conduzione delle inchieste sugli incidenti aeronautici. Inchiesta sommaria e tecnico-formale.

2) Regole del volo. Il volo VFR. Piano di volo VFR e notifica di volo. Regolamentazione e limitazioni del volo VFR in Italia. Rotte e settore VFR negli spazi aerei controllati. I livelli di volo semicircolari. I vari tipi di regolaggio dell'altimetro. Elementi tipici di un circuito di traffico aeroportuale. Minime meteorologiche per condurre un volo VFR entro e fuori spazi aerei controllati. Il VFR speciale. Il rapporto di posizione. Regole del volo strumentale. Il piano di volo IFR. Procedure operative per la separazione del traffico aereo controllato. Separazioni verticali, orizzontali e radar. Uso del radar primario

e secondario nei servizi del traffico aereo. Procedure di identificazione radar. Autorizzazioni del controllo del traffico aereo (ATC-Clearances).

3) Le operazioni di volo, con particolare riguardo alle operazioni strumentali di avvicinamento. Avvicinamento iniziale, intermedio e finale. Procedure di attesa. Circuito standard di attesa. Procedura di entrata nel circuito. Virata base e virata di procedura. Procedura di avvicinamento diretto. Procedura NDB, VOR, VOR-DME. Procedure di avvicinamento di precisione ILS di 1ª, 2ª e 3ª categoria. Accenni sul nuovo sistema di avvicinamento strumentale M.L.S. Aiuti luminosi per l'avvicinamento: CALVERT, VASIS e T/VASIS.

4) Organizzazione dei servizi del traffico aereo: di controllo, informazioni volo, consultivo e di allarme. Suddivisione dello spazio aereo Spazi aerei controllati e non controllati. Regioni informazioni volo; rotte assistite; regioni terminali di controllo; zone di avvicinamento, zone di traffico aeroportuale; zone di traffico informativo locale. Enti che forniscono i servizi ATS. Il servizio di controllo di aerodromo, di avvicinamento, di regione e radar.

5) L'AIP-ITALIA: suddivisione e contenuto: i Notams di 1ª e 2ª classe. Gli Annessi ed i Documenti (DOC) ICAO, loro contenuto e riflessi nel campo della circolazione aerea e della assistenza al volo, con particolare riguardo agli Annessi 2, 10, 11, 14 ed al DOC 4444.

6) Fraseologia standard ICAO in lingua inglese prevista per i collegamenti radio terra/bordo/terra per il traffico aereo in VFR, VFR, speciale, IFR e sotto controllo radar, con particolare riguardo alle procedure di aerodromo, di avvicinamento e di regione, nonché alle procedure radio t/b/t previste per i casi di avaria agli apparati radio riceventi di bordo, di urgenza e di emergenza.

Tale colloquio, deve concorrere, insieme con gli altri elementi di giudizio, basati sull'esame dello stato matricolare e sul profitto tratto dai corsi di formazione e di perfezionamento, ad una adeguata valutazione della personalità del candidato, della di lui preparazione e capacità professionale, della conoscenza delle problematiche della pubblica amministrazione in genere e di quella di appartenenza in particolare, avuto riguardo sia alla qualità dei servizi prestati che all'attitudine a svolgere le funzioni superiori.

Le valutazioni di cui innanzi saranno effettuate sulla base dei rapporti informativi e dello stato matricolare, che il capo del personale è tenuto a far pervenire tempestivamente alla commissione giudicatrice.

Il colloquio non s'intenderà superato se la valutazione complessiva sarà inferiore a otto decimi.

La graduatoria finale sarà determinata dalla somma costituita dalla media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto riportato nel colloquio.

La nomina dei vincitori, decorrerà dal 1° gennaio 1985.

Art. 4.

Corso-concorso di formazione dirigenziale

L'ammissione al corso di formazione dirigenziale avviene mediante valutazione dei titoli seguenti e con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

a) incarichi e servizi speciali	fino a punti	8
b) lavori originali prodotti nell'interesse del servizio	»	10
c) pubblicazioni scientifiche attinenti alla attività di istituto	»	14
d) frequenza di corsi di qualificazione professionale organizzati dalla pubblica amministrazione	»	8
e) specializzazioni post laurea o altri titoli culturali .	»	12
f) eventuali risultati conseguiti nei concorsi interni della carriera direttiva .	»	8

L'ammissione al corso di formazione avverrà, secondo l'ordine di graduatoria, nel limite del posto messo a concorso.

Il funzionario ammesso al corso è tenuto a frequentare il periodo di formazione di sei mesi organizzato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e l'ulteriore periodo di tre mesi di applicazione presso imprese pubbliche o private, al termine del quale dovrà redigere una relazione scritta illustrativa degli aspetti critico-analitici sul sistema organizzativo dell'impresa presso la quale è stato applicato, ponendo in risalto l'esame comparato tra sistema pubblico e sistema privato e rispettive conduzioni gestionali, formulando osservazioni e proposte in ordine alla migliore organizzazione dei servizi della pubblica amministrazione e al miglioramento dell'azione amministrativa al servizio del cittadino.

La relazione, che formerà oggetto di dibattito in appositi seminari per gruppi omogenei di candidati, sarà valutata da una commissione presieduta da un dirigente generale dello Stato e da due docenti stabili della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

Il candidato, che avrà ottenuto nella relazione un punteggio non inferiore a 24 trentesimi, sarà ammesso a sostenere l'esame finale del corso di formazione.

Questo consisterà in due prove scritte ed in un colloquio, vertenti sulle materie che hanno formato oggetto dell'insegnamento teorico-pratico del corso di formazione.

L'esito dell'esame finale sarà considerato favorevole se il candidato avrà conseguito in ciascuna delle due prove scritte e nel colloquio un punteggio non inferiore a 24 trentesimi.

La votazione complessiva sarà data dalla somma del voto conseguito nella relazione illustrativa, della media dei voti riportati nelle due prove scritte e del voto conseguito nel colloquio.

La nomina avrà decorrenza dal 1° gennaio 1985.

Il vincitore del corso-concorso precederà in ruolo organico i vincitori del concorso speciale, per esami, dello stesso ciclo.

Art. 5.

Elenco dei titoli

I candidati dovranno elencare ed allegare alle domande per l'ammissione al concorso speciale e al corso-concorso i titoli posseduti alla data del 31 dicembre 1983 e non in possesso dell'amministrazione.

I titoli dovranno essere prodotti in originale o copia autenticata.

Art. 6.

Attività integrativa di formazione

I dipendenti nominati primi dirigenti mediante il concorso speciale, per esami, sono tenuti a frequentare un ciclo di seminari informativi, in numero non inferiore a quattro, organizzati, nell'anno seguente alla nomina, dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 4 della legge 10 luglio 1984, n. 301.

Art. 7.

Norme di salvaguardia

Per quanto non previsto dal presente bando valgono, semprechè applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive norme di integrazione e modificazione.

Art. 8.

Commissioni

Le commissioni esaminatrici saranno nominate con successivi decreti ministeriali con l'osservanza delle disposizioni contenute negli articoli 2 e 3 della legge 10 luglio 1984, n. 301.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 maggio 1985

Il Ministro: SIGNORILE

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 settembre 1985
Registro n. 7 Trasporti, foglio n. 207

(5849)

MINISTERO DELLA DIFESA

Posti d'impiego civile per coadiutore nel ruolo della ex carriera esecutiva dei coadiutori della Corte dei conti spettanti ai sottufficiali delle Forze armate e dei Corpi di polizia in servizio permanente effettivo.

E' disponibile nel ruolo della ex carriera esecutiva dei coadiutori della Corte dei conti un posto di coadiutore spettante ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia, dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, dell'agricoltura e delle foreste, già in nota per il passaggio all'impiego civile e quindi in possesso dei requisiti di cui è cenno nell'art. 352 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I sottufficiali che intendano concorrere al suindicato posto dovranno presentare al Corpo di appartenenza, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, apposita domanda in carta bollata da L. 3.000 nella quale essi dovranno dichiarare anche di essere disposti a raggiungere qualsiasi destinazione.

Saranno considerate fuori termine e pertanto irricevibili, le domande che perverranno oltre il termine stabilito ai detti Corpi.

Questi dovranno dichiarare in calce a ciascuna domanda la data sotto la quale la stessa è stata presentata.

Le domande dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, dovranno essere, immediatamente dopo la loro presentazione, trasmesse dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio, corredate del documento (elenco notizie) di cui alla circolare n. 1019/*A* del 24 settembre 1963 direttamente alla Direzione generale per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito, alla Direzione generale per il personale militare della Marina, ai comandi di regione aerea, all'ufficio dell'ispettore dell'Aviazione per la Marina e al reparto servizi centrale Aeronautica militare che a loro volta, rimetteranno, entro trenta giorni, le domande stesse alla Direzione generale per gli impiegati civili - Ministero della difesa - Palazzo Esercito.

Le domande prodotte dai sottufficiali dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e delle foreste, dovranno essere trasmesse, con ogni urgenza, dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio alle rispettive amministrazioni centrali che provvederanno, entro trenta giorni, a rimetterle, corredate della documentazione di cui sopra è cenno alla già citata Direzione generale per gli impiegati civili di questo Ministero.

Non hanno titolo a concorrere agli anzidetti posti i sottufficiali che alla scadenza del termine stabilito nel secondo comma della presente circolare abbiano acquisito diritto a pensione per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio da più di cinque anni ovvero siano incorsi nella perdita del grado, nonché per una delle cause indicate nelle norme che rispettivamente li riguardano (primo comma dell'art. 58 della legge 31 luglio 1954, n. 599; primo comma dell'art. 57 della legge 3 aprile 1958, n 560; primo comma dell'art. 57 della legge 18 febbraio 1963, n. 173; primo comma degli articoli 1 e 5 della legge 17 aprile 1957, n. 260 e articolo 50 e seguenti della legge 3 agosto 1961, n. 833; art. 10 della legge 18 febbraio 1963, n. 301).

I sottufficiali prescelti, che all'atto della comunicazione dell'avvenuta nomina nel ruolo in argomento, risultino già cessati dal servizio permanente effettivo per i seguenti motivi:

non idoneità alle attribuzioni del grado o scarso rendimento;

a domanda,

saranno esclusi dal passaggio all'impiego civile.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete il trattamento economico corrispondente al quarto livello, previsto dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, rideterminato dal decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310, dal decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, e l'eventuale differenza tra lo stipendio percepito e lo stipendio assegnato nel suddetto livello.

Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1983 concernente la delega di firma all'Onorevole Sottosegretario dott. Tommaso Bisagno.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

Roma, addì 9 settembre 1985

p. *Il Ministro*: BISAGNO

ELENCO NOTIZIE

Grado, cognome e nome e matricola . . . .

Se in servizio o in congedo (in quest'ultima ipotesi specificare la causa) . . . .

Data e luogo di nascita . . . .

Servizio prestato in altre amministrazioni dello Stato . . . .

Data conseguimento pensione vitalizia . . . . .

Situazione di famiglia (se ammogliato indicare il numero dei figli) . . . .

Indicare eventuali titoli di cui all'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, testo unico delle disposizioni concernenti lo stato degli impiegati civili dello Stato . . . .

Eventuali sedi di gradimento . . . .

Data, ...

Firma

. . . .

Visto del comando . . . .

(5710)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso, per titoli e colloquio, a trentaquattro posti di segretario generale di seconda classe.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 14 luglio 1982, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli e colloquio, a trentacinque posti di segretario generale di seconda classe;

Visto il decreto ministeriale 2 ottobre 1984, con il quale la segreteria del comune di Feltre (Belluno), a seguito del passaggio alla classe 1ª/*B*, è stata stralciata dalle sedi a concorso che di conseguenza vengono ridotte a trentaquattro;

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1982, e successive modificazioni, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso anzidetto;

Visto il provvedimento 26 luglio 1985, con il quale il candidato dott. Guido Romeo è stato escluso dal concorso;

Visti i verbali delle deliberazioni adottate dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento seguito;

Vista la graduatoria generale di merito dei candidati formata dalla suddetta commissione giudicatrice;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851, 9 agosto 1954, n. 748, 8 giugno 1962, n. 604 e 31 marzo 1982, n. 128, nonché il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati al concorso, per titoli e colloquio, a trentaquattro posti di segretario generale di seconda classe, indetto con il decreto ministeriale di cui in premessa:

1) Vitrani Ignazio	punti	12,87	su 15
2) Scifo Franco	»	12,745	»
3) Moschetti Mario	»	12,705	»
4) Caprichio Giovanni	»	12,6875	»
5) Fortuna Igino	»	12,6075	»
6) Saija Antonino	»	12,53	»

7) Naldoni Luigi . punti 12,5225 su 15
8) Caputo Luigi . » 12,5175 »
9) Garofalo Orazio » 12,4275 »
10) Pica Giovanni » 12,3825 »
11) Rizzo Carmelo » 12,375 »
12) Ribaudo Filippo » 12,355 »
13) Vaglio Francesco Antonio (art. 4 legge n. 748/1954) . » 12,35 »
14) Arru Bartoli Francesco » 12,35 »
15) Murano Giovanni . » 12,3475 »
16) Agresta Ferdinando » 12,255 »
17) Drago Paolo » 12,16 »
18) Benedetti Tiziano . » 12,15 »
19) Diamante Giovanni » 12,145 »
20) Aliano Corrado » 12,125 »
21) Saffioti Carlo » 12,1125 »
22) Amato Antonino » 12,085 »
23) Basso Pasquale » 12,08 »
24) Faietti Gastone » 12,0675 »
25) Armillei Nicola (art. 4 legge numero 748/1954) » 12,065 »
26) Filippini Reginaldo » 12,065 »
27) Carozza Salvatore . » 12,057 »
28) Taglialatela Mario. » 12,0525 »
29) Mastella Ruggero . » 12,045 »
30) Cannarozzi Pasquale » 12,025 »
31) Mandarano Luigi . » 12,02 »
32) Manuele Stelio » 12,0175 »
33) Galia Giuseppe » 11,995 »
34) Moschella Agatino Santi » 11,985 »
35) Giordano Michelino » 11,95 »
36) Ingoglia Calogero . » 11,925 »
37) Buggea Giuseppe . » 11,92 »
38) De Fusco Mario » 11,875 »
39) Melon Bertino » 11,86 »
40) Randazzo Antonino » 11,8575 »
41) Cerchiaro Antonio (art. 4 legge numero 748/1954) » 11,855 »
42) Gaetano Enrico (art. 4 legge numero 748/1985) » 11,855 »
43) Capaldi Mario » 11,855 »
44) Bellomo Carmelo . » 11,8225 »
45) Monetti Francesco » 11,80 »
46) Bello Michele . » 11,785 »
47) Cerasoli Nando » 11,78 »
48) Buscemi Orazio » 11,76 »
49) Mazzuca Gaetano . » 11,7475 »
50) Dimitri Eupreprio » 11,745 »
51) Ciammaglichella Gianfranco » 11,725 »
52) Punzi Michele » 11,72 »
53) Fantoni Antonio (art. 4 legge numero 748/1954) » 11,71 »
54) Di Nicola Luigi » 11,71 »
55) Orofino Domenico Antonio » 11,7025 »
56) Spartà Giuseppe (art. 4 legge numero 748/1954) » 11,7 »
57) De Marinis Lucio (art. 4 legge numero 748/1954) » 11,7 »
58) Spadafora Martino » 11,7 »
59) Alfieri Croce Vincenzo (art. 4 legge n. 748/1954) » 11,6825 »
60) Fontanazza Francesco . » 11,6825 »
61) Campanini Mario . » 11,675 »
62) Pisicchio Giuseppe » 11,67 »
63) Trovato Tito . » 11,665 »
64) Misericordia Piero Maria . » 11,6575 »
65) Gaias Saturnino (art. 4 legge numero 748/1954) » 11,65 »
66) Ciafrè Nicola » 11,65 »
67) Provenzano Girolamo . » 11,635 »
68) Fiorina Roberto » 11,6325 »
69) Fabbri Adalberto . » 11,6275 »
70) Longo Giuseppe » 11,6175 »
71) Tosti Vladimiro (art. 4 legge numero 748/1954) » 11,60 »
72) Mastria Antonio » 11,60 »
73) Ricci Franco (art. 4 legge n. 748/1954) » 11,595 »
74) Stoppiello Carmine » 11,595 »
75) L'Imperio Giacinto » 11,5875 »
76) De Simone Angelo (art. 4 legge numero 748/1954) . . . . punti 11,575
77) Magistri Francesco (art. 4 legge numero 748/1954) . . . . » 11,575
78) Calì Raffaello (art. 4 legge numero 748/1954) . . . . » 11,575
79) Buonsanto Clelia . . . . . » 11,575
80) Tavian Gaetano . . . . . » 11,5625
81) Sorice Antonino . . . . . » 11,56
82) Pitrolo Agatino » 11,535
83) La Rocca Michele . » 11,527
84) Priolo Vincenzo » 11,515
85) Cordaro Angelo » 11,505
86) Bray Pietro (art. 4 legge n. 748/1954) » 11,495
87) Sorbi Augusto » 11,495
88) Minardo Salvatore . » 11,49
89) Montana Domenico » 11,465
90) Accardi Giuseppe (art. 4 legge numero 748/1954) . . . . » 11,46
91) Sechi Guido . . . . . . » 11,46
92) Becci Arnaldo (art. 4 legge numero 748/1954) . . . . » 11,44
93) Serafini Vittorino . . . . . » 11,44
94) Giardina Roberto (art. 4 legge numero 748/1954) . . . . » 11,425
95) Risiglione Graziano . . . . . » 11,425
96) Macripò Carmelo . . . . . » 11,422
97) Lago Massimiliano . . . . » 11,405
98) Germinario Ugo Savino . . . » 11,40
99) Velardo Giuseppe . . . . . » 11,3975
100) Toppolo Carmine . . . . . » 11,385
101) Parisi Carmelo . . . . . » 11,38
102) Spallina Filippo . . . . . » 11,375
103) Lomastro Pietro . . . . . » 11,345
104) Colella Giuseppe 11,34
105) Drago Giuseppe » 11,3375
106) Gorini Giancarlo » 11,3325
107) Tringali Emanuele » 11,322
108) Sotgiu Vittorio » 11,304
109) Di Paola Rosario . » 11,30
110) Mazzella Antonio . » 11,295
111) Cerciello Luigi . . . . . » 11,287
112) Valenti Nicolò . . . . . » 11,275
113) Restivo Salvatore . . . . . » 11,2725
114) Raia Angelo . . . . . . » 11,265
115) Scardellato Orazio . . . . » 11,26
116) Di Cello Egidio (art. 4 legge numero 758/1954) . . . . » 11,255
117) Volpi Gabriele . . . . . » 11,255
118) Palazzolo Salvatore . . . . . » 11,2525
119) Chiofalo Raffaele . . . . . » 11,232
120) Santoro Pasquale . . . . . » 11,2275
121) Todaro Gioacchino . . . . » 11,225
122) Cantile Mario . » 11,2225
123) Carboni Gianfranco » 11,215
124) Scozzari Filippo . . . . . » 11,195
125) Cargioli Giuseppe . . . . . » 11,185
126) Quaranta Mario Rosario . . . » 11,18
127) Grisafi Orazio (art. 4 legge numero 748/1954) . . . . » 11,175
128) Sanfilippo Giuseppe . . . . » 11,175
129) Tardino Vincenzo (art. 4 legge numero 748/1954) . . . . » 11,155
130) Milisenna Calogero . . . . » 11,155
131) Biserni Giovanni Battista . . . » 11,1475
132) Tomassini Umberto . . . . » 11,145
133) Tomassoni Compagnucci Spagnoli Ugo . . . . » 11,1375
134) Milella Michele . . . . . » 11,1175
135) Greco Felice . . . . . . » 11,085
136) Fanfoni Mario . . . . . » 11,0825
137) Rosa Costanzo . . . . . » 11,0775
138) Pinta Vito . . . . . » 11,075
139) Tassielli Angelo Nicola . . . . » 11,06
140) D'Aniello Bartolomeo . . . . » 11,055
141) Guaglione Giovanni . . . . » 11,05
142) Mazzoleni Luciano (art. 4 legge numero 748/1954) . . . . » 11,04
143) Raimo Marino . . . . . . » 11,04
144) Musumeci Primo (art. 4 legge numero 748/1954) . . . . » 11,025

145) Piacenti Luigi .	punti	11,025	su 15
146) Testa Candido .	»	11,01	»
147) Pelaia Luigi .	»	11	»
148) Isabella Antonio .	»	10,995	»
149) De Riccardis Bruno	»	10,99	»
150) Mei Francesco .	»	10,98	»
151) Critti Nicolò .	»	10,97	»
152) Violante Armando .	»	10,9575	»
153) Silenzio Pasquale .	»	10,955	»
154) Vitturini Sante (art. 4 legge numero 748/1954)	»	10,95	»
155) Galluzzo Giuseppe (art. 4 legge numero 748/1954)	»	10,95	»
156) Marzano Giuseppe .	»	10,95	»
157) Tamburo Giuseppe	»	10,945	»
158) Spallina Vito Armando	»	10,935	»
159) Dolcimele Antonio (art. 4 legge numero 748/1954)	»	10,925	»
160) Mirotta Roberto	»	10,925	»
161) Maiello Vincenzo . .	»	10,92	»
162) Iannizzotto Salvatore .	»	10,915	»
163) Giacci Augusto .	»	10,9125	»
164) Messina Salvatore	»	10,905	»
165) Cantone Giuseppe	»	10,895	»
166) De Nicola Ulderico (art. 4 legge numero 748/1954)	»	10,885	»
167) Giammichele Umberto .	»	10,885	»
168) Lorusso Nicola .	»	10,865	»
169) Valenti Rosario	»	10,855	»
170) Spataro Francesco .	»	10,845	»
171) Prestifilippo Cirimbolo Franco	»	10,835	»
172) De Luca Giuseppe .	»	10,83	»
173) Lupi Nicola (art. 4 legge numero 748/1954)	»	10,815	»
174) Gallo Ignazio . .	»	10,815	»
175) Fiorenza Antonio .	»	10,805	»
176) Garruto Rocco	»	10,795	»
177) Piacenza Giuseppe (art. 4 legge numero 748/1954)	»	10,785	»
178) Nubile Vincenzo	»	10,785	»
179) Buono Michele	»	10,7825	»
180) Ianni Antonino (art. 4 legge numero 748/1954)	»	10,775	»
181) Roveda Osmano (art. 4 legge numero 748/1954)	»	10,775	»
182) Carotenuto Pier Francesco .	»	10,775	»
183) Penserino Amedeo .	»	10,7525	»
184) Visaggi Giuseppe (art. 4 legge numero 748/1954)	»	10,75	»
185) Marrone Vito .	»	10,75	»
186) D'Errico Tammaro	»	10,745	»
187) D'Ambrosio Francesco .	»	10,74	»
188) Tartaglione Raffaele	»	10,725	»
189) Pasero Fausto	»	10,715	»
190) Ricifari Filippo (art. 4 legge numero 748/1954)	»	10,705	»
190) Ricifari Filippo (art. 4 legge numero 748/1954)	»	10,705	»
191) Pastore Michele	»	10,705	»
192) Buscema Antonino .	»	10,7025	»
193) Massi Giuseppe .	»	10,69	»
194) Cimino Santo (art. 4 legge numero 748/1954)	»	10,685	»
195) Serraino Carmelo (art. 4 legge numero 748/1954)	»	10,685	»
196) Sparacio Gerolamo	»	10,685	»
197) Figliola Gerlando	»	10,68	»
198) Cristofaro Giuseppe (art. 4 legge numero 748/1954)	»	10,675	»
199) Mazzitelli Domenico	»	10,675	»
200) Lanzolla Rocco .	»	10,657	»
201) Mazza Aquilino (art. 4 legge numero 748/1954)	»	10,655	»
202) Biundo Angelo .	»	10,655	»
203) Andreola Davide (art. 4 legge numero 748/1954)	»	10,645	»
204) Tombari Giordano (art. 4 legge numero 748/1954)	»	10,645	»
205) Porrino Carmine	»	10,645	»
206) Lancia Alberto . .	»	10,64	»
207) Di Rio Francesca . . .	»	10,6375	»
208) Chirilli Nicola	»	10,63	»
209) Bernardini Romano (art. 4 legge numero 748/1954)	punti	10,625	su 15
210) Nuzzi Giuseppe	»	10,625	»
211) Benvenuti Roberto	»	10,6025	»
212) Quaranta Luigi (art. 4 legge numero 748/1954)	»	10,58	»
213) Silvestris Luciano	»	10,58	»
214) Li Perni Luigi (art. 4 legge numero 748/1954)	»	10,57	»
215) De Rosa Antonio	»	10,57	»
216) Richichi Bruno (art. 4 legge numero 748/1954)	»	10,56	»
217) Sciamannetti Pierino	»	10,56	»
218) Rini Luigi	»	10,56	»
219) Modestini Gianfranco	»	10,5575	»
220) Zecca Salvatore	»	10,5325	»
221) Todisco Giuseppe	»	10,525	»
222) Re Salvatore (art. 4 legge numero 748/1954)	»	10,5175	»
223) Zecchetto Luigi	»	10,5175	»
224) Alteri Giovanni	»	10,5075	»
225) Cafari Domenico	»	10,495	»
226) Coccaro Francesco (art. 4 legge numero 748/1954)	»	10,475	»
227) Speziali Domenico	»	10,475	»
228) Cucchiara Ignazio	»	10,4725	»
229) Quartuccio Bruno	»	10,47	»
230) Gallina Ennio	»	10,455	»
231) Cirincione Giuseppe	»	10,45	»
232) Capozucco Tommaso	»	10,445	»
233) Iannella Gianclaudio	»	10,4425	»
234) Candura Arcangelo	»	10,4325	»
235) Postiglione Gianfranco	»	10,425	»
236) Vernaci Salvatore	»	10,42	»
237) Palmisani Domenico (art. 4 legge numero 748/1954)	»	40,415	»
238) Ribaudo Giuseppe	»	10,415	»
239) Gueli Francesco	»	10,3825	»
240) Rudilosso Renzo	»	10,375	»
241) Gulotta Eugenio	»	10,365	»
242) Sgro Aldo	»	10,355	»
243) Zoli Pietro	»	10,35	»
244) Castaldo Angelantonio	»	10,345	»
245) Ciuffreda Michele	»	10,34	»
246) Bentley Armando	»	10,335	»
247) Fasano Giuseppe (art. 4 legge numero 748/1954)	»	10,33	»
248) Orsini Gabriele	»	10,33	»
249) Serraino Carlo	»	10,32	»
250) Digiesi Francescopaolo	»	10,315	»
251) Di Gregorio Filippo (art. 4 legge n. 748/1954)	»	10,31	»
252) Morgante Pietro	»	10,31	»
253) Sbernini Alfredo	»	10,305	»
254) Rodighiero Luigi	»	10,29	»
255) Tola Francesco	»	10,2775	»
256) Chiazza Francesco (art. 4 legge numero 748/1954)	»	10,275	»
257) Di Gioia Calogero (art. 4 legge numero 748/1954)	»	10,275	»
258) Moschetta Mario	»	10,275	»
259) Formaggio Pier Giuseppe (art. 4 legge n. 748/1954)	»	10,27	»
260) Perna Salvatore	»	10,27	»
261) Lorusso Pietro	»	10,265	»
262) Gulisano Vincenzo	»	10,23	»
263) Aquè Diego	»	10,21	»
264) De Rubeis Antonio	»	10,1875	»
265) Amato Pietro Rosario	»	10,1775	»
266) Garofalo Ambrogio (art. 4 legge numero 748/1954)	»	10,175	»
267) Birzilleri Vincenzo (art. 4 legge numero 748/1954)	»	10,175	»
268) Bisbini Marco (art. 4 legge numero 748/1954)	»	10,175	»
269) Scolarici Giuseppe	»	10,175	»
270) Montaperto Salvatore	»	10,1675	»
271) Pietropoli Fabrizio	»	10,165	»
272) Strano Salvatore (art. 4 legge numero 748/1954)	»	10,155	»

273) Perrotta Roberta Catia	punti	10,155	su 15
274) Ceschia Aldo	»	10,15	»
275) Giuliani Domenico	»	10,135	»
276) De Filpo Giovanni	»	10,1275	»
277) Camilli Rodolfo (art. 4 legge numero 748/1954)	»	10,125	»
278) Zambito Salvatore	»	10,125	»
279) Fontana Fulvio	»	10,1125	»
280) Tarantino Vittorio	»	10,10	»
281) Pontillo Paolo (art. 4 legge numero 748/1954)	»	10,085	»
282) Cerasola Riccardo (art. 4 legge numero 748/1954)	»	10,085	»
283) Sutera Giuseppe	»	10,085	»
284) Cedrone Antonio	»	10,075	»
285) Nardone Giorgio	»	10,0725	»
286) Petrizzelli Tommaso (art. 4 legge n. 748/1954)	»	10,065	»
287) Canto Salvatore	»	10,065	»
288) Trizzino Pietro	»	10,055	»
289) Sorice Lorenzo (art. 4 legge numero 748/1954)	»	10,05	»
290) Perone Duilio	»	10,05	»
291) Roselli Pasquale	»	10,045	»
292) Tortora Gaspare	»	10,025	»
293) Pattini Giorgio (art. 4 legge numero 748/1954)	»	10,015	»
294) Graziano Franco	»	10,015	»
295) Ruiu Ciriaco	»	10,0125	»
296) Acquafredda Emanuele	»	10,0025	»
297) Berardinone Nicolino	»	10,00	»
298) Libertino Domenico	»	9,99	»
299) Saito Calogero (art. 4 legge numero 748/1954)		9,975	»
300) Traverso Vincenzo	»	9,975	»
301) Muscari Tomaioli D. (art. 4 legge n. 748/1954)	»	9,965	»
302) Schiavone Aldo	»	9,965	»
303) Scoglio Sebastiano	»	9,95	»
304) D'Arienzo Francesco	»	9,945	»
305) Amendolagine Vito	»	9,93	»
306) Vagli Giuseppe (art. 4 legge numero 748/1954)	»	9,925	»
307) D'Amato Aldo	»	9,925	»
308) Bonapine Alessio	»	9,915	»
309) Volpe Mario	»	9,9125	»
310) Mazzone Leonardo	»	9,905	»
311) Sabato Giuseppe Rocco	»	9,895	»
312) Rossi Francescantonio	»	9,8925	»
313) Fasanella Aldo (art. 4 legge numero 748/1954)	»	9,885	»
314) Ingrassia Salvatore	»	9,885	»
315) Olmo Piero	»	9,8825	»
316) Piro Gabriele	»	9,875	»
317) Salciccia Luciano	»	9,8725	»
318) Viceconte Michele	»	9,87	»
319) Spina Laura	»	9,8625	»
320) Laurenza Nicola	»	9,86	»
321) Di Ianni Giovanni	»	9,855	»
322) Cava Vittorio	»	9,85	»
323) Petillo Francesco Michele	»	9,845	»
324) Pisciuneri Vincenzo	»	9,8325	»
325) Babuin Gian Paolo (art. 4 legge n. 748/1954)	»	9,825	»
326) Bagnoli Francesco	»	9,825	»
327) Rossi Gaetano (art. 4 legge numero 748/1954)	»	9,815	»
328) Camizzi Antonino (art. 4 legge numero 748/1954)	»	9,815	»
329) Bondì Vincenzo (art. 4 legge numero 748/1954)	»	9,815	»
330) Vacirca Salvatore	»	9,815	»
331) Sangiorgi Giuseppe	»	9,7775	»
332) Carlino Carmelo	»	9,775	»
333) Rizzo Giovanni	»	9,7725	»
334) Passiante Pasquale (art. 4 legge numero 748/1954)	»	9,765	»
335) Pescetelli Alvaro (art. 4 legge numero 748/1954)	»	9,765	»
336) Chiscuzzu Paolo	punti	9,765	su 15
337) Russo Maria Luisa Bozzola (art. 4 legge n. 748/1954)	»	9,755	»
338) Risuglia Giulio (art. 4 legge numero 748/1954)	»	9,755	»
339) Caruso Domenico	»	9,755	»
340) Patti Francesco	»	9,7525	»
341) Rampulla Francesco	»	9,75	»
342) Tricarico Giovanni	»	9,747	»
343) D'Amato Giuseppe	»	9,745	»
344) Raimondi Angelo Romano (art. 4 legge n. 748/1954)	»	9,725	»
345) Chiecchio Mario (art. 4 legge numero 748/1954)	»	9,725	»
346) Mureddu Piero	»	9,725	»
347) Reale Angelo	»	9,695	»
348) Luisi Mario	»	9,687	»
349) Catalfamo Giuseppe	»	9,685	»
350) Iorio Francesco	»	9,6825	»
351) Gibilaro Giuseppe	»	9,68	»
352) Casolaro Luigi (art. 4 legge numero 748/1954)	»	9,6775	»
353) Guidotti Luciano	»	9,6775	»
354) Albanese Bruno (art. 4 legge numero 748/1954)	»	9,675	»
355) Calautti Antonio (art. 4 legge numero 748/1954)	»	9,675	»
356) Sireci Gesualdo (art. 4 legge numero 748/1954)	»	9,675	»
357) Camizzi Felice	»	9,675	»
358) Amodeo Girolamo	»	9,64	»
359) Foranna Vincenzo	»	9,635	»
360) Spinello Francesco (art. 4 legge numero 748/1954)	»	9,625	»
361) Terralavoro Alfonso	»	9,625	»
362) Maione Giuseppe (art. 4 legge numero 748/1954)	»	9,615	»
363) Sandrini Innocenzo (art. 4 legge numero 748/1954)	»	9,615	»
364) Ligresti Giovanni (art. 4 legge numero 748/1954)	»	9,615	»
365) Calì Antonio	»	9,615	»
366) Ginepri Amedeo	»	9,595	»
367) Romano Nazareno (art. 4 legge numero 748/1954)	»	9,585	»
368) Romano Vincenzo	»	9,585	»
369) Piccolo Vincenzo (art. 4 legge numero 748/1954)	»	9,575	»
370) Vignola Francesco Paolo	»	9,575	»
371) Vargiu Mario	»	9,555	»
372) Buonanno Franco	»	9,545	»
373) Raso Pellegrino	»	9,525	»
374) Attanasi Pietro	»	9,505	»
375) D'Urso Salvatore	»	9,5	»
376) Esposito Tuzio Bianca M. (art. 4 legge n. 748/1954)	»	9,475	»
377) La Fiosca Innocenzo	»	9,475	»
378) Pellicanò Francesco	»	9,465	»
379) Ruspa Mario	»	9,445	»
380) Frasca Agnese	»	9,4375	»
381) Ciuffreda Michele	»	9,4275	»
382) Incitti Giacomo (art. 4 legge numero 748/1954)	»	9,395	»
383) Vecchi Giorgio	»	9,395	»
384) Sciabica Antonino (art. 4 legge numero 748/1954)	»	9,375	»
385) Tabegna Gianfranco (art. 4 legge numero 748/1954)	»	9,375	»
386) Basile Riccardo	»	9,375	»
387) Rebuttato Domenico	»	9,345	»
388) Borzi Enrico	»	9,3275	»
389) Calignano Antonio (art. 4 legge numero 748/1954)	»	9,325	»
390) Napoli Marcello	»	9,325	»
391) Francione Giuseppe	»	9,2925	»
392) Aragno Augusto	»	9,285	»
393) Tufano Francesco	»	9,28	»
394) Primiero Lucio	»	9,2675	»

395) Delfino Leonardo	punti	9,265	su 15
396) Santangelo Gaetano	»	9,255	»
397) Azzari Alberto	»	9,235	»
398) Ventresca Antonio	»	9,185	»
399) Salerno Vittorio	»	9,175	»
400) D'Avino Luigi	»	9,165	»
401) Occhiuto Arturo	»	9,155	»
402) Fidone Francesco	»	9,15	»
403) Occhipinti Giuseppe	»	9,135	»
404) Carfora Vincenzo (art. 4 legge numero 748/1954)	»	9,125	»
405) Sanità Anna Maria	»	9,125	»
406) Serina Giovanni	»	9,095	»
407) Caruso Maria (art. 4 legge numero 748/1954)	»	9,08	»
408) Balsamo Letterio	»	9,08	»
409) Barretta Federico	»	9,075	»
410) Librizzi Giuseppe	»	9,06	»
411) Restuccia Antonino	»	9,015	»
412) Profitta Salvatore	»	8,975	»
413) Francica Saverio	»	8,925	»
414) La Scala Giulio Cesare	»	8,915	»
415) Pellicanò Francesca	»	8,865	»
416) Biondo Antonino	»	8,855	»
417) Marasco Giovanni (art. 4 legge numero 748/1954)	»	8,825	»
418) Scarpelli Ettore (art. 4 legge numero 748/1954)	»	8,825	»
419) Iannoni Elleni	»	8,825	»
420) Sardo Sauro	»	8,815	»
421) D'Antona Umberto	»	8,81	»
422) Cascino Riccardo	»	8,775	»
423) Cozzolino Salvatore	»	8,715	»
424) Fierli Osvaldo	»	8,625	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il prefetto - direttore generale dell'amministrazione civile è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 31 agosto 1985

p. *Il Ministro*: CIAFFI

(5850)

REGIONE VENETO

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 12

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 12 a:

Ruolo sanitario:

quattro posti di assistente medico a tempo pieno - area funzionale di medicina;

un posto di assistente medico a tempo pieno - area funzionale di prevenzione e sanità pubblica;

un posto di veterinario collaboratore - area funzionale della sanità animale e igiene dell'allevamento e delle produzioni animali;

nove posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore (infermiere professionale);

due posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore (infermiere professionale per la psichiatria);

un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore (ostetrica);

due posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore (assistente sanitario);

un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore (vigile sanitario).

Ruolo tecnico:

un posto di assistente sociale collaboratore;

un posto di agente tecnico (ausiliario socio-sanitario).

Ruolo amministrativo:

un posto di assistente amministrativo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore personale dell'U.S.L. in Sacile (Pordenone).

(5982)

REGIONE PUGLIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale BR/4

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale BR/4, a:

un posto di primario di oculistica;

un posto di primario del servizio di anestesia e rianimazione 2°;

cinque posti di assistente medico dell'area funzionale di chirurgia relativi alle seguenti discipline:

a) chirurgia generale destinato al servizio di astanteria e pronto soccorso, un posto;

b) chirurgia vascolare, un posto;

c) ortopedia e traumatologia, un posto;

d) urologia, due posti;

sei posti di assistente medico dell'area funzionale di medicina relativi alle seguenti discipline:

a) neurologia, un posto;

b) pediatria, un posto;

c) medico della prima qualifica professionale, quattro posti;

trentatre posti di operatore professionale collaboratore (infermiere professionale).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Brindisi.

(5976)

Concorso a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale LE/13

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale LE/13, a:

Area funzionale di prevenzione e sanità pubblica:

un posto di direttore sanitario.

Area funzionale di medicina:

un posto di primario di radiologia medica;

un posto di aiuto corresponsabile: di anatomia e istologia patologica.

Area funzionale di chirurgia:

tre posti di aiuto corresponsabile: due di anestesiologia e rianimazione, uno di odontoiatria e stomatologia;

tre posti di assistente: uno di odontoiatrica e stomatologia, uno di chirurgia generale, uno di ortopedia e traumatologia;

sei posti di operatore professionale coordinatore (capo sala);

un posto di operatore professionale collaboratore (assistente sanitario);

un posto di operatore professionale collaboratore (vigilatrice d'infanzia);

cinque posti di operatore professionale di 2ª categoria (infermiere generico).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio amministrazione del personale della U.S.L. in Gallipoli (Lecce).

(5977)

REGIONE SARDEGNA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 6

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 6, a:

un posto di primario di chirurgia;

un posto di primario di anestesia;

un posto di coadiutore sanitario di igiene e sanità pubblica;

un posto di aiuto di psichiatria;

un posto di assistente dell'area funzionale di chirurgia (anestesia);

due posti di ostetrica;

un posto di assistente sanitario;

un posto di tecnico di radiologia;

un posto di tecnico di laboratorio;

un posto di operaio tecnico (aiuto cuoco).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Macomer (Nuoro).

(5978)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 9

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 9, a:

Settore impiantistico-infortunistico del presidio multizonale di prevenzione:

un posto di ingegnere coordinatore addetto alla sicurezza;

due posti di operatore professionale collaboratore: perito industriale meccanico;

un posto di operatore professionale collaboratore: perito industriale elettrotecnico.

Servizio di fisica sanitaria:

un posto di operatore professionale collaboratore: perito industriale fisico nucleare.

Servizio medicina preventiva ed igiene del lavoro:

un posto di assistente tecnico perito industriale elettrotecnico;

un posto di assistente tecnico perito industriale meccanico.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno succesisvo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione personale, ufficio concorsi, dell'U.S.L. in Reggio Emilia.

(6006)

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 23

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 23, a:

un posto di primario ospedaliero di cardiologia;

un posto di primario ospedaliero di urologia;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di radiologia diagnostica;

un posto di coadiutore sanitario di igiene, epidemiologia e sanità pubblica;

un posto di biologo collaboratore;

due posti di psicologo collaboratore;

un posto di operatore professionale coordinatore - infermiere professionale (capo-sala);

diciotto posti di operatore professionale collaboratore - infermiere professionale;

nove posti di assistente amministrativo - area amministrativa;

un posto di veterinario dirigente - area sanità animale e igiene dell'allevamento e delle produzioni animali;

un posto di veterinario coadiutore - area sanità animale e igiene dell'allevamento e delle produzioni animali.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione personale - ufficio concorsi dell'U.S.L. in Imola (Bologna).

(5979)

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 31

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 31, a:

A) *Ruolo sanitario*:

1) profilo professionale: medici:

un posto di vice direttore sanitario.

B) *Ruolo tecnico*:

1) profilo professionale: operatori tecnici:

un posto di operatore tecnico addetto ai servizi sanitari (educatore).

C) *Ruolo amministrativo*:

1) profilo professionale: direttori amministrativi:

un posto di direttore amministrativo capo servizio gestione del personale;

tre posti di vice direttore amministrativo gestione del personale;

2) profilo professionale: collaboratori amministrativi:

cinque posti di collaboratore amministrativo di area giuridico-amministrativa;

un posto di collaboratore amministrativo di area economico-finanziaria;

3) profilo professionale: assistenti amministrativi:

dieci posti di assistente amministrativo di area amministrativa;

4) profilo professionale: coadiutori amministrativi:

sei posti di coadiutore amministrativo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione del personale dell'U.S.L. in Ferrara.

(5980)

REGIONE LOMBARDIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 5

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità socio sanitaria locale n. 5, a:

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero per centro psico sociale - disciplina di psichiatria - area funzionale di medicina;

un posto di assistente medico per centro psico sociale - disciplina di psichiatria - area funzionale di medicina;

un posto di assistente medico per nucleo operativo ex legge n. 685/75 - disciplina di medicina generale - area funzionale di medicina;

un posto di assistente medico - disciplina di neuropsichiatria infantile - area funzionale di medicina;

un posto di assistente medico - disciplina di radiologia diagnostica - area funzionale di medicina;

un posto di assistente medico - disciplina di igiene epidemiologia e sanità pubblica - area funzionale prevenzione e sanità pubblica;

un posto di assistente sociale collaboratore per nucleo operativo ex legge n. 685/75;

un posto di psicologo collaboratore per nucleo operativo ex legge n. 685/75;

un posto di psicologo collaboratore per centro psico sociale;

due posti di operatore professionale collaboratore - assistente sanitaria;

tre posti di operatore professionale collaboratore - ostetrica;

quattro posti di operatore professionale collaboratore per centro psico sociale - infermiere professionale;

un posto di operatore professionale collaboratore per nucleo operativo ex legge n. 685/75 - infermiere professionale;

sei posti di operatore professionale collaboratore - infermiere professionale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale della U.S.L. in Angera (Varese).

(6018)

REGIONE PIEMONTE

Avviso di rettifica al comunicato relativo all'indizione di concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 46. (Comunicato pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 211 del 7 settembre 1985).

Nel comunicato citato in epigrafe, riportato alla pag. 6377 della *Gazzetta Ufficiale*, in luogo di: « *due* posti di operatore professionale collaboratore - logopedista; », leggasi: « *un* posto di operatore professionale collaboratore - logopedista; ».

(6045)

Avviso di rettifica al comunicato relativo all'indizione di concorsi a posti di personale sanitario, tecnico ed amministrativo presso l'unità sanitaria locale n. 73. (Comunicato pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 215 del 12 settembre 1985).

Nel comunicato citato in epigrafe, riportato alla pag. 6497 della *Gazzetta Ufficiale*, in luogo di: « *tre* posti di operatore professionale coordinatori "capo sala" », leggasi: « *quattro* posti di operatore professionale *di 1ª categoria* coordinatori "capo sala" ».

Rimane invariato il termine di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso stesso e cioè entro le ore 12 del 28 ottobre 1985.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Novi Ligure (Alessandria).

(5986)

Avviso di rettifica al comunicato relativo all'indizione di concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 74. (Comunicato pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 226 del 25 settembre 1985).

Nel comunicato citato in epigrafe, riportato alla pag. 6884 della *Gazzetta Ufficiale*, in luogo di:

« un posto di assistente medico (in formazione) - area funzionale di prevenzione e sanità pubblica;

due posti di assistente medico (in formazione) - area funzionale di medicina;

due posti di assistente medico (in formazione) - area funzionale di chirurgia; »,

leggasi:

« un posto di assistente medico - disciplina igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri;

un posto di assistente medico - disciplina psichiatria;

un posto di assistente medico - disciplina pediatria;

un posto di assistente medico - disciplina anestesia e rianimazione;

un posto di assistente medico - disciplina chirurgia generale; ».

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Ovada (Alessandria).

(6044)

Avviso di rettifica al comunicato relativo all'indizione di concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 56. (Comunicato pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 233 del 3 ottobre 1985).

Nel comunicato citato in epigrafe, alla pag. 7112 della *Gazzetta Ufficiale*, in luogo di: « *tre* posti di assistente medico di medicina generale; », leggasi: « *due* posti di assistente medico di medicina generale; ».

(5984)

ORDINE MAURIZIANO DI TORINO

Assunzione per chiamata diretta ad un posto di custode della palazzina di Stupinigi

E' indetto avviso pubblico di assunzione, per chiamata diretta, ad un posto di custode della palazzina di Stupinigi (posizione funzionale: operatore tecnico) dell'Ordine mauriziano.

Per il suddetto avviso vige la riserva al posto per i dipendenti di ruolo dell'ente in possesso dei requisiti richiesti dal bando.

Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta legale e corredata dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'ente in Torino.

(5983)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 245 del 17 ottobre 1985, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Istituto nazionale di riposo e cura per anziani V.E. II - Ancona: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico di laboratorio e ad un posto di terapista della riabilitazione.

Azienda del consorzio trasporti Muson-Castelfranco Veneto: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, ad un posto di assistente, uno di operaio specializzato e uno di manovale pulitore.

R E G I O N I

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 8 maggio 1985, n. **27.**

Norme per l'attuazione del diritto allo studio.

(Pubblicata nell'ediz. straord. del Bollettino ufficiale *della regione Calabria n.* 42 *del* 17 *maggio* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Obiettivi

Al fine di concorrere all'attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione e dell'art. 56 dello statuto regionale, in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la Regione disciplina con la presente legge le modalità di esercizio delle funzioni attribuite ai comuni e promuove interventi idonei a rendere effettivo il diritto allo studio, favorendo al raccordo dello sviluppo della ricerca scientifica, culturale e dell'innovazione tecnologica al sistema formativo regionale.

I servizi e gli interventi previsti dalla presente legge perseguono le seguenti finalità:

a) rimuovere gli ostacoli di ordine economico e socio-culturale che determinano il condizionamento precoce, limitano la frequenza della scuola materna e l'assolvimento dell'obbligo scolastico, causando abbandoni, ripetenze o fenomeni di disadattamento e di emarginazione;

b) favorire il compimento dell'obbligo da parte degli adulti e l'accesso dei lavoratori ai vari gradi di istruzione;

c) favorire il proseguimento degli studi da parte degli alunni capaci e meritevoli, ma di disagiate condizioni economiche;

d) assicurare la piena funzionalità educativa delle scuole ubicate nelle aree interne o in zone depresse, predisponendo adeguati servizi collettivi;

e) assicurare ai minori portatori di handicaps l'inserimento nelle normali strutture scolastiche garantendo loro l'assolvimento dell'obbligo scolastico ed ogni possibile facilitazione per la frequenza delle scuole di istruzione secondaria superiore;

f) favorire la qualificazione del sistema scolastico, sostenendo la sperimentazione e l'innovazione educativa e didattica, incentivando un più stretto collegamento tra i vari ordini di scuole e tra la scuola e la realtà sociale;

g) fornire adeguati supporti all'attività di orientamento della scuola e dei distretti scolastici, sia in relazione alle scelte di indirizzo dopo il compimento dell'obbligo scolastico, sia in ordine ai processi di transizione della scuola al lavoro;

h) concorrere all'elevamento del livello culturale medio della popolazione, sostenendo organici progetti di promozione educativa e culturale.

La Regione predispone, inoltre, interventi:

per il sostegno di progetti di sperimentazione didattica ed educativi proposti dagli organi scolastici competenti;

per la realizzazione di progetti sperimentali finalizzati al raccordo tra scuola, F.P. e mondo del lavoro;

per il sostegno di progetti volti al raccordo tra scuola dell'infanzia e scuola elementare nel quadro del potenziamento degli asili nido.

La Regione cura il coordinamento dei servizi per l'attuazione del diritto allo studio con i servizi sociali, sanitari, culturali e sportivi.

Per l'attuazione dei servizi di cui alla presente legge deve essere perseguito il coordinamento e l'integrazione con gli analoghi servizi previsti dalla legge regionale, relativa al diritto allo studio universitario, per realizzare la massima economicità ed efficienza.

Art. 2.

Programmazione

Per il perseguimento delle finalità di cui al precedente art. 1, la Regione indice, con periodicità triennale, la conferenza sulle politiche per l'attuazione del diritto allo studio, ai fini della individuazione di priorità e di obiettivi da realizzare con apposito piano triennale.

La conferenza esamina inoltre l'incidenza sociale degli interventi effettuati nel settore e l'attuazione degli interventi in rapporto alla disponibilità delle risorse.

La conferenza, indetta nel mese di settembre, è presieduta dall'assessore regionale alla pubblica istruzione; ad essa partecipano gli enti locali, la sovrintendenza scolastica, l'IRRSAE, i provveditorati agli studi, i consigli scolastici provinciali, i distretti scolastici, le Università della Calabria e le istituzioni scolastiche. La conferenza avanza proposte sul coordinamento dei servizi previsti dalla presente legge con quelli socio-sanitari e culturali, nel più ampio quadro della programmazione economica regionale.

La giunta regionale, in armonia con gli indirizzi della programmazione triennale generale e sulla base delle indicazioni fornite dalla conferenza regionale e del parere espresso dalla consulta di cui al successivo art. 20 e delle proposte presentate dai comuni e dalle province, formula entro il mese di dicembre il programma triennale degli interventi di competenza, definendo la politica regionale di sviluppo dei servizi, secondo bacini di utenza e di strutture.

La priorità nella destinazione delle risorse è rivolta al riequilibrio delle aree territoriali.

Per l'espletamento delle funzioni amministrative la giunta regionale assegna all'ufficio un organico di 5 dipendenti regionali individuati sulla base di un'apposita graduatoria redatta dalla giunta regionale, che tenga conto dei requisiti di provata qualificazione professionale.

Art. 3.

Istituzione dell'ufficio regionale di ricerca sui processi formativi

E' istituito nell'ambito del dipartimento per i servizi sociali un « Ufficio regionale di ricerca sui processi formativi »; esso si avvale, sulla base di apposite convenzioni, della collaborazione di istituti e dipartimenti universitari di centri di ricerca regionali e nazionali; stabilisce collegamenti con l'IRRSAE e con gli organi collegiali delle scuole di ogni ordine e grado.

Sono compiti dell'ufficio:

1) rilevare le carenze edilizie e strutturali relative ai vari ordini di scuola, definendo gli indicatori necessari per le priorità negli interventi;

2) procedere, di concerto con i competenti organi statali, alla rilevazione dei tassi di evasione presenti nella scuola dell'obbligo;

3) fornire indirizzi e supporti tecnici ai comuni anche per progetti di attività extrascolastiche e di educazione continua e/o ricorrente;

4) proporre interventi formativi nelle aree urbane e nelle aree interne a più alto indice di degrado sociale;

5) produrre pubblicazioni ed ogni altro materiale utile alle attività didattiche degli operatori scolastici e del sistema formativo nonché sussidi in favore di soggetti portatori di handicaps, avvalendosi dell'apporto di enti specializzati nel settore;

6) individuare iniziative in materia di orientamento professionale in collegamento con l'osservatorio regionale sul mercato del lavoro;

7) censire le offerte formative presenti nel territorio regionale e costituire un archivio dei dati raccolti;

8) fornire consulenze agli organi collegiali della scuola per progetti di sperimentazione didattica e di innovazione educativa, di concerto con l'IRRSAE.

L'ufficio si avvale di:

a) tre esperti con provata qualificazione scientifica sui problemi del diritto allo studio e dei processi formativi;

b) un esperto in scienze statistiche;

c) un esperto in informatica;

d) un rappresentante dell'assessorato ai lavori pubblici;

e) un rappresentante dell'assessorato al lavoro;

f) un rappresentante dell'assessorato alla sanità;

g) un rappresentante dell'assessorato ai servizi sociali;

h) un rappresentante dell'assessorato ai trasporti.

Il rapporto della Regione con gli esperti di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) è di consulenza professionale ed è regolato da apposita convenzione che ha durata triennale, salvo riconferma.

Art. 4.

Tipologia degli interventi

A favore degli alunni delle scuole materne, della scuola elementare e media di I e II grado sono attuati servizi di mensa e di trasporto.

Per gli alunni della scuola elementare la fornitura dei libri di testo è gratuita ed avviene secondo le procedure indicate dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Agli alunni della scuola media, in condizioni di particolare disagio economico, viene fornita l'intera dotazione di pubblicazioni indicate dagli organi scolastici; l'attribuzione è effettuata dalla biblioteca di classe in uso gratuito a titolo di comodato.

Agli alunni portatori di handicaps è fornito in relazione ad esigenze di carattere economico e familiare, ogni servizio e strumentazione tecnica idonea a facilitarne la frequenza e l'apprendimento.

Interventi sono inoltre previsti per favorire la qualificazione del sistema scolastico e formativo attraverso:

a) il sostegno delle esperienze di tempo pieno e prolungato, delle attività integrative, di progetti di sperimentazione programmati dai competenti organi scolastici ai sensi del disposto della legge 4 agosto 1977, n. 517 e del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419;

b) il sostegno a progetti di innovazione educativa, anche per attività extrascolastiche, regolarmente deliberati dai competenti organi scolastici e di norma legati a specificità del territorio;

c) il sostegno per la costituzione di laboratori scientifici, di informatica, cineteche, audiovideoteatrali, attività sportive e musicali;

d) la realizzazione di attività di educazione permanente e ricorrente;

e) facilitazioni agli adulti per la frequenza dei corsi per l'assolvimento dell'obbligo scolastico;

f) il sostegno ad ogni altra iniziativa volta al perseguimento delle finalità di cui all'art. 1.

La Regione assicura il reinserimento scolastico sociale e culturale dei figli degli emigrati attraverso interventi educativi ed integrativi della scuola e della società, avvalendosi anche dei finanziamenti previsti dalla CEE nel settore specifico e nel rispetto di quanto stabilito dalla legge regionale n. 5 del 16 maggio 1981.

Art. 5.

Destinatari degli interventi

Gli interventi volti a facilitare l'accesso, la frequenza e la qualificazione del sistema scolastico e formativo sono attuati in favore degli alunni delle scuole statali e non statali e dei frequentanti i corsi per adulti comprese le persone in stato di detenzione, nonché i minori ospiti di case di rieducazione ed i minori appartenenti a comunità di nomadi.

Le istituzioni scolastiche non statali, che operano senza fini di lucro, usufruiscono dei benefici derivanti dagli interventi di cui ai primi quattro commi del precedente art. 4, da parte dei comuni.

Tali istituzioni si uniformano agli obiettivi educativi, all'orario e calendario scolastico delle corrispondenti scuole statali, nonché prevedendo la costituzione degli organi collegiali della scuola ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1974.

Le istituzioni scolastiche non statali usufruiscono dei servizi previsti alla lettera *c*) di cui al precedente articolo sulla base di apposite convenzioni stipulate con gli enti locali, cui sono tenute a fornire rendicontazioni annuali, secondo la normativa vigente.

Art. 6.

Contribuzione dell'utenza

Gli utenti di servizi di mensa e di trasporto concorrono al costo dei servizi con contributi rapportati alle condizioni economiche familiari sulla base delle fasce di reddito individuate dai comuni.

Sono esentati dal contribuire al costo dei servizi coloro che frequentano la scuola materna dell'obbligo le cui famiglie siano di disagiate condizioni economiche.

Possono inoltre essere esentati dalla contribuzione gli studenti capaci e meritevoli della scuola secondaria superiore ed artistica e dei corsi per adulti volti al conseguimento di titoli di studio, che versino in condizioni economiche disagiate.

Il piano regionale annuale stabilisce i criteri per l'individuazione delle fasce di reddito e delle fasce di contribuzione.

Art. 7.

Interventi per studenti capaci e meritevoli

Gli studenti che frequentano istituzioni scolastiche all'interno della Regione sia dell'obbligo che della scuola media di II grado non presenti nel comune di residenza e raggiungibili con eccessivo disagio per mancanza di linee di collegamento o per tempi di percorrenza, possono usufruire di posti gratuiti o semigratuiti in convitti o pensionati compresi quelli nazionali o ricevere contributi a totale o parziale rimborso delle spese sostenute per l'alloggio ed il vitto fuori della propria residenza.

I benefici di cui al precedente comma sono attribuiti per concorso che viene bandito annualmente dal comune sede della istituzione scolastica. Il bando di concorso determina le condizioni ed i requisiti di reddito e di merito ed i criteri di priorità in base alle distanze della scuola della sede di residenza. Il beneficio viene confermato annualmente sulla base dell'esito positivo degli studi fino al compimento del corso legale; possono essere previste eccezioni in casi di particolare condizione di disagio.

Gli interventi di cui al primo comma sono disposti con priorità in favore degli alunni degli istituti professionali di Stato.

I convitti ed i pensionati annessi agli istituti professionali di Stato possono essere utilizzati nel periodo estivo per soggiorni di vacanze di alunni della scuola dell'obbligo; la giunta regionale determina le categorie di beneficiari e le modalità di fruizione del beneficio e assicurerà le necessarie intese con le autorità scolastiche competenti.

Art. 8.

Assistenza socio-sanitaria

I servizi di assistenza socio-medico-psichica sono effettuati dalle unità sanitarie locali in base alla vigente normativa statale e regionale.

Tali servizi devono riguardare:

a) la prevenzione primaria e secondaria;

b) l'educazione sanitaria, svolta nelle scuole di ogni ordine e grado con riferimento a corsi di aggiornamento per insegnanti, conferenze e seminari per genitori ed alunni;

c) controlli dietetici sulle mense e controlli sanitari al personale delle stesse per gli obblighi di legge.

Per facilitare il pieno inserimento degli alunni portatori di handicaps nella comunità scolastica sono attribuiti strumenti specialistici rispondenti a tale fine.

Art. 9.

Attività svolte direttamente dalla Regione

Al fine di rendere i servizi di cui alla presente legge meglio rispondenti alle necessità ambientali, socio-economiche e personali degli alunni e della popolazione adulta interessata, nonché degli operatori scolastici e culturali, la Regione:

a) cura il collegamento informativo permanente ed il costante scambio di esperienze con i distretti scolastici gli organi collegiali della scuola; l'IRRSAE e le Università della Regione;

b) promuove ricerche ed indagini atte a conoscere l'effettiva situazione del sistema scolastico e formativo regionale; cura la pubblicazione e la diffusione di esse e delle esperienze didattiche ed educative più significative delle scuole calabresi;

c) promuove convegni, incontri, mostre, manifestazioni sui problemi didattico-formativi e culturali, anche in collaborazione con altre regioni e con enti ed associazioni regionali e nazionali di provata competenza;

d) individua le aree destinatarie di interventi prioritari e realizza un sistema informativo statistico;

e) stipula a favore degli alunni e del personale scolastico sia della scuola statale che non statale i contratti di assicurazione. Le assicurazioni coprono ogni infortunio verificabile nel percorso da casa a scuola e viceversa, nonché durante le attività scolastiche ed extrascolastiche promosse dalle scuole;

f) promuove l'aggiornamento e la qualificazione degli operatori del sistema formativo regionale d'intesa con l'IRRSAE e le autorità scolastiche interessate;

g) predispone ed approva i programmi per il diritto allo studio e provvede alla ripartizione dei fondi tra i comuni per il conseguimento delle finalità previste dalla presente legge;

h) sostiene progetti di sperimentazione e di innovazione didattica, anche con riferimento alle nuove tecnologie educative e all'informatica, nonché a progetti di crescita culturale ed educativa, volti a stimolare la formazione della coscienza civile e democratica con riferimento a temi di rilevanza sociale quali la mafia, la droga, la pace;

i) sostiene iniziative di utilizzo didattico della stampa quotidiana e periodica.

Art. 10.

Compiti delle province

La Regione delega alle province le funzioni di promozione e coordinamento degli interventi di educazione permanente e ricorrente in particolare per:

a) corsi di alfabetizzazione e di formazione culturale;

b) attività educative formative per persone che si trovano all'interno di istituzioni assistenziali, sanitarie e detentive.

Le province, sulla base delle proposte dei comuni e dei distretti scolastici, formulano un piano annuale tenendo conto delle indicazioni contenute nel piano regionale per il diritto allo studio e dei relativi finanziamenti dei corsi.

L'attuazione delle attività di cui ai precedenti punti *a*) e *b*) è di competenza dei comuni.

Art. 11.

Compiti dei comuni

Ai comuni in forma singola od associata compete:

esercitare le funzioni di cui all'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

attuare gli interventi previsti dagli articoli 4, 5, 6, 7 e 18 della presente legge;

attribuire gli assegni di studio;

realizzare e programmare l'utilizzazione da parte delle scuole di strutture extrascolastiche, ricreative, culturali e sportive; degli strumenti della ricerca e della comunicazione culturale; di laboratori per la sperimentazione scientifica, per la tecnologia, per le arti visive ed espressive, per la lettura storica e geo-economica del territorio.

I comuni singoli o associati possono presentare progetti riguardanti l'informazione sessuale, la conoscenza dei beni culturali presenti sul territorio e la sensibilizzazione della popolazione scolastica ai temi della difesa dell'ambiente.

Art. 12.

Funzioni dei consigli scolastici distrettuali

I consigli scolastici distrettuali, anche con riferimento alle competenze di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 416/1974, formulano, per il proprio ambito territoriale, proposte di intervento, sulla base delle esigenze del sistema scolastico, che presentano entro il mese di febbraio ai comuni ricadenti nel proprio territorio, l'unità sanitaria locale e agli altri enti, per quanto di loro competenza.

Concorrono alla programmazione degli interventi per l'orientamento professionale.

Inviano annualmente all'assessorato regionale alla pubblica istruzione una relazione dello stato di attuazione del diritto allo studio ed esprimono indicazioni per il miglioramento dei servizi e per il loro coordinamento a livello territoriale.

Art. 13.

Piano annuale comunale

I comuni, singoli o associati, sulla base delle proposte dei consigli di circolo o di istituto e dei consigli scolastici distrettuali, deliberano entro il 15 marzo il piano di interventi nel settore del diritto allo studio relativo all'anno scolastico successivo, tenendo conto delle priorità fissate dal Programma regionale triennale, delle risorse assegnate dalla Regione e di quelle disponibili nei propri bilanci.

Copia della deliberazione esecutiva deve essere inviata alla Regione - Assessorato alla pubblica istruzione e alla cultura, entro il 30 aprile.

Art. 14.

Piano regionale annuale per il diritto allo studio e per le iniziative di educazione permanente

L'assessorato regionale alla pubblica istruzione e alla cultura, ricevuti i piani annuali dei comuni, sentiti i pareri e le proposte della consulta di cui al successivo art. 20, verificata la rispondenza dei piani e delle proposte alle finalità della presente legge, sottopone all'approvazione della giunta regionale il piano regionale annuale per il diritto allo studio e per l'educazione permanente, relativo all'anno scolastico successivo, sentito il parere della commissione del piano.

La giunta regionale provvede all'attribuzione ai comuni dei fondi previsti nel piano regionale entro il 10 settembre, onde consentire l'attuazione degli interventi, dei progetti e delle proposte in armonia con la programmazione di circolo e di istituto.

Entro il 30 aprile di ogni anno i comuni, trasmettono all'assessorato regionale alla pubblica istruzione e alla cultura una documentata relazione sulle attività svolte e sui risultati raggiunti nell'anno scolastico precedente.

Art. 15.

Uso delle strutture

In attuazione dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 e della legge n. 517 del 4 agosto 1977, art. 12 per conseguire le finalità di cui alla presente, e per consentire una utilizzazione ottimale delle strutture scolastiche al servizio della comunità interessata possono essere stipulate apposite convenzioni tra gli enti locali e le autorità scolastiche.

Art. 16.

Modalità di attuazione dei servizi di trasporto

Le esigenze relative al trasporto degli studenti vengono verificate in apposita conferenza di servizio indetta per aree territoriali, congiuntamente dagli assessorati regionali all'istruzione ed ai trasporti.

Gli interventi regionali si configurano in facilitazioni di viaggio per gli studenti che frequentano istituti scolastici in località diverse da quelle di residenza ed in contributi ai comuni per l'acquisto di scuolabus.

I mezzi adibiti al trasporto degli alunni possono essere utilizzati anche fuori del territorio comunale per attività scolastiche o comunque educative programmate per gli alunni stessi.

Art. 17.

Servizi di mensa

I servizi di mensa previsti nella presente legge sono organizzati dai comuni laddove ha sede la scuola sia in funzione delle esigenze connesse all'attività didattica, sia in funzione delle esigenze degli studenti pendolari.

Tali servizi sono preferibilmente gestiti direttamente dalle istituzioni scolastiche provviste di strutture e attrezzature ovvero tramite appalto o convenzione.

Art. 18.

Fornitura di libri e di altri sussidi di uso individuale

I comuni provvedono, direttamente o per il tramite degli organi collegiali della scuola, alla fornitura gratuita o in comodato o semigratuita, di libri di testo e di altro materiale didattico di uso individuale a favore degli alunni della scuola media di 1° grado appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche, nonché ad analoghe forme di facilitazioni a favore degli alunni della scuola secondaria superiore, capaci e meritevoli, che si trovino nelle medesime condizioni di disagio economico.

Ai comuni vengono assegnati fondi per la costituzione di biblioteche di classe.

Art. 19.

Assegni di studio

Al fine di favorire il proseguimento degli studi, da parte degli alunni capaci e meritevoli delle scuole secondarie superiori, superando i condizionamenti e gli ostacoli di natura economica e sociale, sono istituiti assegni di studio per contribuire alle spese di viaggio, alloggio e mensa.

Ogni comune, secondo le direttive emanate dalla Regione e contenute nel piano annuale per l'attuazione del diritto allo studio, bandisce annualmente apposito concorso e stabilisce i requisiti per l'individuazione dei beneficiari.

Art. 20.

Consulta regionale per il diritto allo studio e per l'educazione permanente

E' costituita la consulta regionale per il diritto allo studio e per l'educazione permanente, quale organismo consultivo dell'amministrazione regionale sulle materie di cui alla presente legge. La consulta opera presso l'assessorato regionale alla pubblica istruzione ed alla cultura ed è così composta:

1) dall'assessore regionale alla pubblica istruzione e alla cultura che la presiede;

2) dai tre provveditori agli studi della Regione o da loro delegati;

3) da un rappresentante di ciascun consiglio scolastico provinciale, designato dai medesimi;

4) dal sovrintendente scolastico regionale;

5) dagli assessori alla pubblica istruzione delle tre province calabresi;

6) dagli assessori alla pubblica istruzione dei tre comuni capoluogo di provincia;

7) da tre rappresentanti dei comuni designati dall'ANCI;

8) da quattro rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali della scuola maggiormente rappresentative a livello nazionale;

9) da tre esperti nelle materie di cui alla presente legge designati dalla giunta regionale, su conforme parere della commissione consiliare competente;

10) da due rappresentanti del consiglio direttivo dell'IRRSAE;

11) da tre rappresentanti dei consigli scolastici distrettuali designati, uno per ciascuno, dai provveditori agli studi, nell'ambito delle indicazioni dei consigli scolastici distrettuali della provincia;

12) da due rappresentanti del dipartimento di scienze della educazione dell'Università della Calabria;

13) da un funzionario dell'assessorato regionale alla pubblica istruzione e alla cultura, con funzioni di segretario;

14) un rappresentante dell'ufficio di cui al precedente art. 3.

Per la trattazione di problemi specifici, l'assessore al ramo ha facoltà di integrare la consulta, di volta in volta, con altri esperti, in numero non superiore a tre.

La consulta si dà un regolamento per il proprio funzionamento e può articolarsi in commissioni di lavoro.

Ai membri della consulta fuori sede è riconosciuto il trattamento di missione, nella misura dovuta al dirigente di settore.

La consulta è costituita con decreto del Presidente della giunta regionale.

La consulta si intende regolarmente costituita purché siano stati nominati la metà più uno dei componenti.

Art. 21.

Edilizia scolastica

La Regione, nell'ambito del piano triennale per il diritto allo studio, formula un piano di settore per l'edilizia scolastica.

Il piano, definito di intesa tra gli assessorati regionali alla pubblica istruzione ed ai lavori pubblici prevede:

un progetto per il risanamento degli edifici scolastici di proprietà degli enti locali;

un progetto finalizzato alla realizzazione di centri scolastici, con l'attribuzione di contributi a copertura della spesa per interessi, sui mutui contratti dai comuni e dalle province, per la costruzione di edifici scolastici.

Art. 22.

Istituzione dei fondi

Il consiglio regionale approva il piano triennale di interventi per l'attuazione del diritto allo studio unitamente alla legge di bilancio cui fa riferimento.

La giunta regionale determina annualmente entro il mese di giugno, su conforme parere della competente commissione permanente, i criteri di ripartizione e provvede alla attribuzione dei fondi ai comuni.

Per il conseguimento delle finalità previste dalla presente legge per l'attuazione del diritto allo studio sono istituiti:

a) il fondo per l'attuazione degli interventi di competenza dei comuni ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

b) il fondo per il finanziamento degli interventi finalizzati alla qualificazione del sistema scolastico;

c) il fondo per la creazione di un sistema formativo integrato.

Art. 23.

Finalizzazione dei fondi regionali

I fondi accreditati ai comuni, agli enti, alle istituzioni ed associazioni possono essere utilizzati soltanto per il conseguimento delle finalità della presente legge.

La Regione, a mezzo dell'assessorato alla pubblica istruzione esercita le funzioni di vigilanza e di verifica, al fine di garantire l'aderenza degli interventi effettuati alle finalità della presente legge.

In caso di inadempienza da parte dei comuni sull'attuazione degli interventi a favore degli alunni delle scuole statali e non statali, la Regione sulla base delle segnalazioni delle scuole interessate, rivolge preciso invito al comune ad ottemperare ai suoi obblighi nel termine di sessanta giorni.

Trascorso infruttuosamente tale termine la Regione si sostituisce al comune inadempiente ed assegna direttamente all'organo gestore della scuola interessata mediante il piano annuale regionale, dell'anno successivo a quello in cui si è verificato l'inadempimento il contributo non utilizzato in favore degli alunni, conguagliandoli con quelli dovuti, per lo stesso anno.

La sostituzione della Regione al comune inadempiente si ripete d'ufficio fino a quando il comune stesso non si fa carico con atto formale di provvedere a tutti gli interventi spettanti nell'esercizio delle funzioni attribuitegli.

Art. 24.

Disposizione finale

E' abrogata la legge regionale n. 29 del 3 giugno 1975.

Art. 25.

Disposizione finanziaria

All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 32 miliardi per l'anno 1985 si provvede con lo stanziamento previsto al cap. 3313101 dello stato di previsione della spesa di bilancio per l'esercizio finanziario 1985.

Per gli anni successivi ed a partire dall'esercizio finanziario 1986 la corrispondente spesa, cui si fa fronte con i fondi spettanti alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sarà determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 8 maggio 1985

DOMINIJANNI

(3282)

REGIONE SICILIA

LEGGE 26 luglio 1985, n. **23.**

Concessione di un assegno di solidarietà a Margherita Asta, orfana della signora Barbara Rizzo in Asta caduta a Pizzolungo di Trapani il 2 aprile 1985.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della regione Sicilia n.* 32 *del* 30 *luglio* 1985)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La presidenza della Regione, al fine di testimoniare la solidarietà del popolo siciliano a Margherita Asta, nata a Trapani il 23 giugno 1974, figlia della signora Barbara Rizzo in Asta, rimasta vittima della violenza mafiosa in contrada Pizzolungo di Trapani il 2 aprile 1985, concede alla stessa, fino al raggiungimento della maggiore età o fino al compimento degli studi superiori, e comunque non oltre il ventiseesimo anno di età, un assegno di lire 6 milioni annui da corrispondersi in 12 mensilità e con decorrenza dal 1° maggio 1985.

Art. 2.

All'onere di lire 4 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si fa fronte con parte delle disponibilità del cap. 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

Gli oneri a carico degli esercizi successivi trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 06.79: « Fondi speciali (parte) destinati al finanziamento di altri interventi ».

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 26 luglio 1985

NICOLOSI

LEGGE 26 luglio 1985, n. **24.**

Interventi a favore delle aziende agricole danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche ed altre provvidenze urgenti.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della regione Sicilia n.* 32 *del* 30 *luglio* 1985)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di agevolare la ripresa delle aziende agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche dei mesi di novembre, dicembre 1984 e gennaio 1985, riconosciute eccezionali con il decreto ministeriale n. 850 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 75 del 28 marzo 1985, e che ricadono nelle zone che saranno delimitate con decreto dell'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, possono essere concessi a favore delle stesse, anche a titolo di anticipazione degli interventi previsti dalla legge 15 ottobre 1981, **n. 590, con** le modifiche della legge 13 maggio 1985, n. 198:

1) i prestiti ed i contributi per la ricostituzione dei capitali di conduzione di cui all'art. 1, secondo comma, lettera *b*), della predetta legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modifiche;

2) i prestiti di esercizio ad ammortamento quinquennale di cui all'art. 1, secondo comma, lettera *c*), della legge 15 ottobre 1981, n. 590;

3) i contributi o i mutui per la ricostruzione o il ripristino delle strutture fondiarie di cui all'art. 1, comma secondo, lettera *d*), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modifiche.

Art. 2.

Le provvidenze di cui al precedente articolo vengono concesse con preferenza ai coltivatori diretti, singoli ed associati.

Agli affittuari, ai mezzadri, ai coloni ed ai compartecipanti che ne facciano documentata richiesta i contributi di loro spettanza saranno corrisposti direttamente, in applicazione dell'art. 6 della legge 15 ottobre 1981, n. 590.

Ai fini dell'applicazione della presente legge si considerano coltivatori diretti anche i lavoratori agricoli subordinati e gli altri manuali coltivatori della terra conduttori di fondi rustici che si dedicano abitualmente all'attività agricola.

La qualifica di affittuari, coloni, mezzadri o compartecipanti può essere provata mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

Art. 3.

Alla concessione delle provvidenze di cui all'art. 1 provvedono gli ispettorati provinciali dell'agricoltura, competenti per territorio, sulla base delle direttive emanate dall'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentite le organizzazioni professionali.

I provvedimenti vanno comunicati tempestivamente ai comitati provinciali per gli interventi in agricoltura.

Le domande tendenti ad ottenere le agevolazioni previste dall'art. 1 debbono essere presentate agli ispettorati provinciali dell'agricoltura, competenti per territorio, entro i termini fissati nel decreto assessoriale di delimitazione.

La valutazione dei danni subiti dai produttori agricoli, gli elenchi nominativi dei danneggiati e l'entità delle agevolazioni concesse sono comunicati al sindaco di ciascuno comune interessato cui è fatto obbligo di esporre all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi i relativi atti.

Per le aziende agricole i cui fondi ricadono in più province l'istruttoria delle domande e la concessione delle provvidenze è demandata all'ispettorato provinciale dell'agricoltura nel cui territorio ricade la maggior parte della superficie aziendale danneggiata.

Art. 4.

Gli istituti ed enti che esercitano il credito agrario sono autorizzati a prorogare di 24 mesi le esposizioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge relative ai prestiti di esercizio di cui ai punti 1 e 2 dell'art. 2 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, ed a quelli di soccorso, ad ammortamento quinquennale, a favore delle aziende agricole ad indirizzo cerealicolo, zootecnico e cerealicolo-zootecnico.

Le provvidenze di cui al presente articolo sono estese alle aziende serricole non rientranti nelle delimitazioni di cui all'art. 1, o che sono state danneggiate dai venti sciroccali del maggio 1984, a condizione che il titolare dell'azienda presenti agli istituti ed enti indicati nel precedente comma apposita istanza integrata da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale risultino i danni subiti dall'azienda stessa alla produzione a causa di eventi atmosferici avversi.

I prestiti prorogati saranno assistiti dal concorso regionale nel pagamento degli interessi determinato secondo i criteri previsti dall'art. 24 della legge regionale 5 agosto 1982, **n. 87.**

Le domande per ottenere l'agevolazione prevista dal presente articolo dovranno essere presentate entro 60 giorni dalla scadenza degli effetti agrari all'istituto di credito od ente concedente.

Le proroghe sono assistite dal Fondo interbancario di garanzia.

Le provvidenze previste dal presente articolo non sono cumulabili con quelle dell'art. 1, numeri 1) e 2).

Art. 5.

L'ente di sviluppo agricolo è autorizzato a prorogare per una sola volta e per non più di 24 mesi i termini di scadenza delle cambiali agrarie relative a prestiti di conduzione assistiti dal fondo di rotazione dell'ente stesso, riguardanti aziende cerealicole, zootecniche, cerealicole-zootecniche e serricole. Per queste ultime si applica il secondo comma dell'art. 4.

Le domande per ottenere l'agevolazione prevista dal precedente comma dovranno essere presentate, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge, all'ente di sviluppo agricolo.

Possono beneficiare dell'agevolazione del presente articolo i conduttori di aziende che non si avvalgono delle agevolazioni creditizie disposte dagli articoli 1 e 4.

Per le finalità del presente articolo il fondo di rotazione dell'ente di sviluppo agricolo, istituito con l'art. 14 della legge regionale 12 maggio 1959, n. 21, e successive modificazioni, è incrementato di lire 5.000 milioni per l'esercizio finanziario 1985.

Art. 6.

Sui prestiti di esercizio ad ammortamento quinquennale concessi ai sensi dell'art. 2, secondo comma, della legge 8 novembre 1982, n. 821, per la estinzione delle operazioni di credito agrario prorogate a termini del primo comma dello stesso art. 2 della legge 8 novembre 1982, n. 821, del decreto ministeriale 24 giugno 1982, e dell'art. 41 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 86, non perfezionate alla data di scadenza dei prestiti prorogati, è riconosciuto il concorso nel pagamento degli interessi a carico della Regione in misura pari alla differenza tra il tasso di riferimento vigente alla data di scadenza del prestito prorogato e il tasso agevolato del 6,75% ridotto al 3,25% per i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti, singoli e associati, per il perido intercorrente dal giorno successivo alla scadenza delle operazioni prorogate a termini dell'art. 2, primo comma, della legge 8 novembre 1982, n. 821, del decreto ministeriale 24 giugno 1982 e dell'art. 41 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 86, alla data della concessione dei prestiti quinquennali concessi ai sensi dell'art. 2, secondo comma, della legge 8 novembre 1982, n. 821.

Le domande per ottenere le agevolazioni previste dal presente articolo dovranno essere presentate entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge direttamente all'istituto di credito o ente concedente.

Ar. 7.

L'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato, anche a titolo di anticipazione, a provvedere agli interventi necessari al ripristino delle opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana, ivi compresi i lavori diretti alla migliore efficienza delle opere da ripristinare, danneggiate dagli eventi atmosferici cui fa riferimento la presente legge.

L'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste comunicherà alla competente commissione legislativa dell'assemblea regionale i criteri adottati ed il programma delle opere.

Art. 8.

L'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a provvedere agli interventi necessari per il ripristino della viabilità rurale, di cui alle leggi regionali 28 luglio 1949, n. 39 e 16 novembre 1950, n. 81, danneggiata dagli eventi atmosferici cui fa riferimento la presente legge.

L'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste comunicherà alla competente commissione legislativa dell'assemblea regionale i criteri adottati ed il programma delle opere.

Art. 9.

I versamenti effettuati dallo Stato ai sensi della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive aggiunte e modificazioni per gli interventi previsti dagli articoli 1 e 7 della presente legge saranno acquisiti al bilancio regionale, ferma restando, ai fini del complessivo onere finanziario della presente legge, la applicazione delle disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 7 della legge regionale 23 dicembre 1976, n. 85.

Art. 10.

L'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a sostenere le spese occorrenti per interventi riguardanti la manutenzione urgente ed il ripristino delle trazzere danneggiate da frane e da eccezionali eventi atmosferici, nonché per rimuovere ostacoli abusivamente creati nelle sedi trazzerali.

A tal fine i comuni nel cui territorio insistono i suoli trazzerali oggetto di intervento sono tenuti a presentare le richieste di finanziamento, debitamente documentate, all'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste che, previa istruttoria e parere dell'ufficio tecnico speciale per le trazzere, è autorizzato ad assentire, ai sensi dell'art. 53 del regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2801, agli interventi necessari ai comuni medesimi, i quali provvedono alla relativa esecuzione ai sensi della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, anche mediante il cottimo fiduciario previsto dall'art. 38 della medesima legge.

L'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, congiuntamente all'approvazione dell'intervento richiesto dai comuni, è autorizzato a versare ai comuni stessi le somme occorrenti con mandati diretti di pagamento che i comuni medesimi sono tenuti ad iscrivere nei propri bilanci in appositi capitoli di entrata e di spesa, distinti da quelli relativi all'esercizio delle funzioni proprie.

Art. 11.

A modifica degli articoli 19, primo comma, e 24, primo comma, della legge regionale 5 agosto 1982, n. 87, e successive modifiche, il concorso sugli interessi a carico della Regione sui prestiti di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 19 della citata legge regionale 5 agosto 1982, n. 87, concessi alle cooperative agricole, consorzi ed enti che effettuano operazioni di raccolta, conservazione e vendita collettiva del grano duro ricevuto in conferimento, è determinato in misura tale che l'onere a carico delle cooperative agricole o loro consorzi sia del 4 per cento.

La disposizione di cui al precedente comma si applica anche ai prestiti relativi alla compagna di conferimento 1984-85.

I prestiti ottenuti dalle cooperative agricole, consorzi ed enti nella campagna d'ammasso 1984-85 per le finalità di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 19 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 87, sono prorogati di 150 giorni rispetto al limite stabilito dal quarto comma del citato art. 19 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 87.

In aggiunta alla proroga prevista dal precedente comma, gli organismi ed enti interessati possono usufruire delle agevolazioni previste dall'art. 19 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 87, per il grano duro di produzione 1985 ricevuto in conferimento.

Ai fini dell'applicazione degli interventi disposti dall'art. 19 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 87, in deroga a quanto disposto dal secondo e terzo comma dello stesso articolo, la misura dell'anticipazione per la campagna di produzione del grano duro 1985 viene fissata in L. 41.500 per quintale di prodotto conferito.

Il parametro cui commisurare l'ammontare del prestito previsto dalla lettera *b*), primo comma, del medesimo articolo è determinato nel 6,0416 per cento rispetto al prezzo base di intervento comunitario 1984 pari a L. 2.700 per quintale.

La Regione concede fidejussione per un importo pari al 20 per cento della misura della anticipazione fissata dal quinto comma del presente articolo.

La fidejussione è valida fino all'estinzione del prestito e diviene operante, previa escussione dei debitori principali, entro un anno dalla data di scadenza dei prestiti stessi.

Art. 12.

L'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere contributi straordinari fino al 75 per cento dei danni subiti dalle aziende avicole danneggiate dalle avversità climatiche che hanno comportato la perdita di riproduttori, di ovaiole e di polli.

I contributi straordinari sono concessi previa presentazione di istanza corredata della certificazione redatta dai competenti veterinari comunali.

Le aziende avicole siciliane, al fine dell'acquisto di scorte necessarie per la loro attività, possono accedere alle operazioni di credito agrario di esercizio previste dal n. 1, primo comma, dell'art. 2 della legge 5 luglio 1928, n. 1760.

Alle operazioni di cui al comma precedente, per quanto concerne la misura dei tassi di interesse da porre a carico dei beneficiari e dei tassi di riferimento, si applicano le disposizioni di cui all'art. 24 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 87.

Art. 13.

Le aziende singole ed associate, debitrici alla data di entrata in vigore della presente legge di somme per contributi previdenziali ed assistenziali nei confronti del servizio per i contributi agricoli unificati, sono ammesse a fruire di prestiti per l'ammontare del debito per i predetti contributi dovuti fino al 31 dicembre 1984 e relativi interessi ed oneri accessori maturati fino alla data di concessione del prestito nonché quegli altri eventuali derivanti dal successivo quinto comma.

I prestiti hanno ammortamento quinquennale ed il tasso di interesse a carico dei beneficiari sarà determinato dal comitato regionale per il credito ed il risparmio.

I prestiti sono concessi a domanda degli interessati, da presentare direttamente agli istituti di credito, corredata dei documenti giustificativi del debito.

L'ammontare del prestito è erogato direttamente all'ente che cura la riscossione dei contributi.

Gli istituti di credito, a domanda degli interessati, nelle more della concessione del prestito, potranno estinguere direttamente le passività suindicate previa prestazione di idonea garanzia fidejussoria assicurativa o bancaria da parte degli interessati.

Per le finalità del presente articolo l'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a stipulare, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, apposita convenzione con gli istituti di credito.

Alla suddetta convenzione si applicano le disposizioni di cui all'art. 4 della legge regionale 6 marzo 1976, n. 20, e successive modifiche.

Art. 14.

Il termine utile per l'iscrizione all'anagrafe vitivinicola, prevista dall'art. 14 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 26, e successive aggiunte e modificazioni (legge regionale 3 gennaio 1985, n. 6), è fissato al 30 settembre 1985.

Art. 15.

Per l'attuazione della presente legge sono autorizzati per l'esercizio finanziario in corso:

il limite di impegno quinquennale di lire 11 mila milioni per i prestiti di cui all'art. 1, n. 1;

la spesa di lire 7 mila milioni per i contributi di cui all'art. 1, n. 1;

il limite di impegno quinquennale di lire 5.300 milioni per i prestiti di esercizio previsti dall'art. 1, n. 2;

la spesa di lire 65 mila milioni per i contributi di cui all'art. 1, n. 3;

il limite di impegno tredicennale di lire 2.700 milioni ed il limite di impegno ventennale di lire 300 milioni per mutui di cui all'art. 1, n. 3;

la spesa di lire 10 mila milioni per gli interventi previsti dall'art. 4;

la spesa di lire 5 mila milioni per gli interventi di cui all'art. 5;

la spesa di lire 2 mila milioni per gli interventi di cui all'art. 6;

la spesa di lire 30 mila milioni per l'intervento di cui all'art. 7;

la spesa di lire 10 mila milioni per l'intervento di cui all'art. 8;

la spesa di lire 300 milioni per l'intervento di cui all'art. 10;

la spesa di lire 13 mila milioni per le finalità di cui all'art. 11;

la spesa di lire 600 milioni e di lire 300 milioni per le finalità rispettivamente del primo e quarto comma dell'articolo 12;

il limite di impegno quinquennale di lire 2 mila milioni quale concorso regionale sugli interessi per i prestiti di cui all'art. 13.

I relativi oneri, pari a lire 164.500 milioni per l'anno 1985 ed a lire 21.300 milioni per ciascuno degli anni 1986 e 1987, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 06.79: « Fondi speciali (parte) destinati al finanziamento di altri interventi ».

Agli oneri ricadenti nell'esercizio finanziario in corso si provvede quanto a lire 10 mila milioni con parte delle disponibilità del cap. 21257 e quanto a lire 154.500 milioni con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

Art. 16.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 26 luglio 1985

NICOLOSI

LO GIUDICE

LEGGE 26 luglio 1985, n. 25.

Interventi per la viabilità e l'elettrificazione rurale.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della regione Sicilia n.* 32 *del* 30 *luglio* 1985)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

INTERVENTI PER LA VIABILITÀ RURALE

Art. 1.

L'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato ad attuare un piano di viabilità per la costruzione, completamento e riattamento di strade rurali e la trasformazione di trazzere in rotabili.

Alla realizzazione degli interventi si provvede a mezzo di concessione, da affidare, con preferenza, ai comuni.

Il piano di cui al presente articolo viene predisposto dall'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste ed è approvato dalla giunta regionale, previo parere della competente commissione legislativa dell'assemblea regionale.

Il piano di cui al presente articolo, contenente la esplicita indicazione di motivati criteri per la finalizzazione e per la localizzazione degli interventi, accorda la preferenza alle opere di completamento e riserva almeno il 60 per cento dello stanziamento alle opere da realizzarsi nelle zone interne.

Continuano ad applicarsi le disposizioni previste dall'art 6 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 36.

Art. 2.

L'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato ad attuare un programma per la realizzazione di opere di costruzione e riattamento di strade vicinali ed interpoderali di cui agli articoli 5 e 8 della legge regionale 28 novembre 1970, n. 48.

Per le opere di cui al presente articolo il contributo è determinato nella misura del 90 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

Il programma delle opere predisposto dall'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è approvato dalla giunta regionale previo parere della competente commissione legislativa dell'assemblea regionale.

Titolo II

INTERVENTI PER L'ELETTRIFICAZIONE RURALE

Art. 3.

Per le finalità di cui all'art. 1 della legge regionale 4 agosto 1978, n. 27, è autorizzata l'attuazione di un programma per l'esecuzione di piani per la realizzazione ed il potenziamento

degli impianti di distribuzione di energia elettrica, compresi gli allacciamenti, per usi domestici ed aziendali, ponendo a carico della Regione l'80 per cento della relativa spesa.

All'esecuzione del programma di cui al comma precedente si applicano le disposizioni contenute negli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge regionale 4 agosto 1978, n. 27 e nell'art. 1 della legge regionale 19 giugno 1982, n. 54.

Il programma di cui al presente articolo, predisposto dall'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, è approvato dalla giunta regionale previo parere della competente commissione legislativa dell'assemblea regionale.

Art. 4.

Per il completamento del programma in corso di esecuzione in attuazione della legge regionale 12 agosto 1980, n. 84, è riservata la somma di lire 80.000 milioni sulla spesa prevista per le finalità di cui all'art. 3.

Art. 5.

L'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a finanziare interventi concernenti iniziative di aziende agricole singole e associate riguardanti allacciamenti elettrici ed opere connesse alla rete di distribuzione elettrica dell'ENEL.

Per gli interventi di cui al precedente comma possono essere concessi contributi in conto capitale pari al 70 per cento del contributo richiesto dall'ENEL in base ai provvedimenti CIP vigenti, aumentati del 10 per cento quando gli interventi riguardano aziende associate prevalentemente formate da coltivatori diretti.

Per accedere alle predette provvidenze dovrà presentarsi agli uffici dell'ENEL competenti per territorio apposita istanza sulla quale l'ENEL, esperiti gli opportuni accertamenti, determinerà l'ammontare complessivo del contributo necessario per la realizzazione delle opere.

L'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste accrediterà all'ENEL le somme relative al contributo a carico della Regione siciliana.

Art. 6.

L'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a finanziare il piano di cui all'art. 1 ed i programmi di cui agli articoli 2, 3 e 4 provvedendo all'impegno della spesa, con l'indicazione delle singole opere e del relativo importo, e subordinando i provvedimenti concessivi al perfezionamento dell'istruttoria dei progetti secondo le norme vigenti.

Art. 7.

Per l'attuazione della presente legge sono autorizzate, per l'esercizio finanziario in corso, le seguenti spese:

lire 150 mila milioni per le finalità di cui all'art. 1;
lire 200 mila milioni per le finalità di cui all'art. 2;
lire 110 mila milioni per le finalità di cui all'art. 3;
lire 10 mila milioni per le finalità di cui all'art. 5.

Al complessivo onere di lire 470 mila milioni, a carico dell'esercizio 1985, si fa fronte con parte delle disponibilità del cap. 60756: « Fondo di solidarietà nazionale da impiegarsi per le finalità di cui all'art. 38 dello statuto della Regione siciliana » del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo, codice pluriennale 06.79: « Fondi speciali (parte) destinati al finanziamento di altri interventi ».

A decorrere dall'esercizio 1986, per gli interventi diretti alla esecuzione delle opere di cui agli articoli 1, 2, 3 e 5, la spesa a carico del bilancio della Regione sarà determinata annualmente a norma dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

Art. 8.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 26 luglio 1985

NICOLOSI

LO GIUDICE

LEGGE 26 luglio 1985, n. 26.

Modifiche alle leggi regionali 1° agosto 1977, n. 80 e 7 novembre 1980, n. 116, per l'istituzione delle soprintendenze per i beni culturali ed ambientali nelle province di Caltanissetta, Enna e Ragusa.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della regione Sicilia n.* 32 *del* 30 *luglio* 1985)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A modifica dell'art. 11 della legge regionale 1° agosto 1977, n. 80 e della tabella *A* allegata alla stessa legge, le soprintendenze per i beni culturali ed ambientali sono istituite in ciascuna provincia della Sicilia, con sede nel capoluogo delle singole province e con circoscrizione corrispondente all'ambito provinciale.

Art. 2.

Le tabelle *A*, *B* e *B*/3, allegate alla legge regionale 7 novembre 1980, n. 116, sono adeguate al numero delle soprintendenze previste nell'articolo precedente, con la conseguente elevazione numerica delle dotazioni di personale per ogni singola qualifica.

Art. 3.

Agli oneri derivanti dalla presente legge, determinati in lire 993 milioni per l'esercizio finanziario in corso, si provvede con parte delle disponibilità del cap. 21257 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

Gli oneri relativi agli anni successivi trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 06.79: « Fondi speciali (parte) destinati al finanziamento di altri interventi ».

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 26 luglio 1985

NICOLOSI

COSTA

LEGGE 26 luglio 1985, n. 27.

Abrogazione dell'art. 3, lettera e), e dell'art. 6 della legge regionale 3 febbraio 1981, n. 10, concernente provvedimenti intesi a razionalizzare il comparto industriale del trattamento dei prodotti agrumari e la commercializzazione degli stessi.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della regione Sicilia n.* 32 *del* 30 *luglio* 1985)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La lettera *e*) del primo comma dell'art. 3 della legge regionale 3 febbraio 1981, n. 10, modificato ed integrato dall'art. 5 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 58, è abrogata.

Art. 2.

L'art. 21 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 85, modificato dall'art. 6 della legge regionale 3 febbraio 1981, n. 10, relativo alla concessione dei contributi per le finalità di cui agli articoli 56 e 57 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni, è abrogato.

Art. 3.

Sono fatte salve dagli effetti delle norme di cui agli articoli 1 e 2 le istanze già presentate entro il 31 dicembre 1982 e nei limiti proporzionali e di destinazione delle disponibilità a suo tempo assegnate e rimaste residue rispettivamente sui capitoli 75403, 75404, 75414 del bilancio della Regione relativo all'esercizio finanziario 1982.

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 26 luglio 1985

NICOLOSI

MEZZAPELLE

LEGGE 26 luglio 1985, n. 28.

Interventi urgenti per consentire il reimpiego delle acque del fiume Oreto ad uso potabile nella città di Palermo.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della regione Sicilia n.* 32 *del* 30 *luglio* 1985)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato a concedere all'Azienda municipalizzata per l'acquedotto di Palermo (AMAP) un finanziamento di lire 1.500 milioni per la realizzazione degli impianti di trattamento e di filtraggio necessari a rendere idonee all'uso potabile le acque del fiume Oreto.

Art. 2.

L'AMAP e il Consorzio Bosco Etneo, nelle more della definizione delle procedure autorizzative per l'assunzione del personale, già dipendente dalle società concessionarie di acquedotti privati requisiti con decreto prefettizio, che alla data della requisizione abbia maturato almeno sei mesi di anzianità di servizio, possono utilizzare il personale stesso con contratto a tempo determinato.

Per la finalità del precedente comma l'assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato a concedere a ciascuno dei predetti enti un contributo di lire duecento milioni.

Art. 3.

Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 15.400 milioni.

Al relativo onere, ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si provvede con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario medesimo, codice pluriennale 06.64: «Fondi speciali (parte) destinati al finanziamento del progetto prioritario «Piano delle acque - completamento dei grandi invasi - irrigazione - ricerche idriche - reti idriche».

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 26 luglio 1985

NICOLOSI

SCIANGULA

LEGGE 26 luglio 1985, n. 29.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 18 agosto 1978, n. 38, recante provvidenze a favore delle popolazioni della provincia di Messina colpite dal terremoto dell'aprile 1978.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della regione Sicilia n.* 32 *del* 30 *luglio* 1985)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 2 della legge regionale 18 agosto 1978, n. 38 sono aggiunti i seguenti commi:

«Il ripristino delle opere pubbliche deve mirare all'eliminazione dei danni arrecati dal terremoto sotto il profilo della tutela della pubblica incolumità nonché sotto quello del ripristino della razionale funzionalità delle opere esistenti.

Nel ripristino possono altresì comprendersi interventi atti ad eliminare eventuali carenze ed inconvenienti preesistenti al sisma da qualunque causa dipendenti.

La ricostruzione in altro sito delle opere pubbliche danneggiate può essere realizzata tenendo conto di nuove intervenute esigenze e delle nuove normative sopraggiunte, fermo restando il limite del contributo, che viene commisurato all'entità dell'opera danneggiata».

Art. 2.

I contributi previsti dall'art. 5 della legge regionale 18 agosto 1978, n. 38, sono corrisposti in favore di coloro che, pur non essendo in grado di dimostrare la piena od esclusiva proprietà dell'immobile distrutto o danneggiato, ne abbiano tuttavia il materiale possesso.

Detto possesso è dimostrato mediante atto notorio o dichiarazione sostitutiva, che debbono essere pubblicati immediatamente nell'albo pretorio del comune per la durata di venti giorni consecutivi.

Art. 3.

La previsione del quinto comma dell'art. 5 della legge regionale 18 agosto 1978, n. 38, si applica per la ricostruzione e la riparazione della prima unità immobiliare per ciascun nucleo familiare, anche se questo, per qualunque causa, non utilizzava direttamente, al tempo del terremoto, l'immobile distrutto o danneggiato. Sono fatte salve e restano confermate le previsioni del citato quinto comma della legge regionale 18 agosto 1978, n. 38, per la ricostruzione e la riparazione dell'immobile destinato ad attività produttive ed economiche di lavoratori autonomi.

Art. 4.

I commi sesto, settimo ed ottavo dell'art. 7 della legge regionale 18 agosto 1978, n. 38, sono sostituiti dai seguenti:

«La commissione di cui al primo comma, sulla base delle domande ritualmente presentate entro lo stesso termine di cui al precedente comma, determina per ciascun progetto la spesa da ammettersi a contributo contestualmente all'approvazione dei progetti delle opere da eseguirsi.

La commissione delibera su tutti i progetti presentati, pur se ammissibili solo parzialmente al contributo.

La deliberazione della commissione di approvazione dei progetti e determinazione della spesa da ammettersi a contributo sostituisce ogni parere e determinazione degli organi di amministrazione locale o statale, anche se previsti da leggi speciali, nonché il parere della commissione edilizia comunale, anche nel caso in cui il progetto presentato dal titolare dell'edificio danneggiato differisca in estensione planimetrica o volumetrica, ma sempre entro i limiti degli strumenti urbanistici vigenti, dal fabbricato ammissibile al contributo di cui alla presente legge.

La commissione esaurisce i suoi compiti per ciascun progetto una volta ottemperato al disposto di cui ai precedenti commi.

Eventuali varianti tecniche dipendenti da eventi non prevedibili all'atto della presentazione del progetto originario saranno prese in esame dagli organi istituzionalmente competenti.

La misura di ciascun contributo è determinata dalla giunta municipale sulla base del deliberato del consiglio comunale, ai sensi dell'art. 5 della presente legge».

Art. 5.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 26 luglio 1985

NICOLOSI

SCIANGULA

LEGGE 26 luglio 1985, n. **30**.

Misure di pronto intervento, ripristino e tutela di opere pubbliche danneggiate o distrutte dal maltempo nel periodo compreso tra il novembre 1984 e l'aprile 1985.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della regione Sicilia n.* 32 *del* 30 *luglio* 1985)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli interventi previsti dalla presente legge si riferiscono alle opere rese necessarie dalle calamità atmosferiche verificatesi nel periodo compreso tra il novembre 1984 e l'aprile 1985.

Per l'esecuzione di interventi di consolidamento, di sistemazione idraulica-valliva di corsi d'acqua, di opere idrauliche di competenza regionale o comunale è autorizzata la spesa di lire 100.000 milioni.

L'assessore regionale per i lavori pubblici formula, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il programma d'impiego per la suddetta somma, che è approvato dalla giunta regionale.

Gli enti competenti o gli uffici del genio civile potranno ricorrere alle procedure di cui all'art. 70 del regio decreto 25 maggio 1985, n. 350.

Art. 2.

E' autorizzata la spesa di lire 100.000 milioni per la ricostruzione, il ripristino e la sistemazione di edifici pubblici e di uso pubblico, di opere igienico-sanitarie, di strade comunali interne ed esterne e di ogni altra opera di interesse comunale.

L'assessore regionale per i lavori pubblici formula, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il programma di impiego della suddetta somma, che è approvato dalla giunta regionale.

Art. 3.

Per gli interventi urgenti relativi ai porti di seconda categoria, terza e quarta classe, ed alle opere di difesa nei litorali, è autorizzata la spesa di lire 27.000 milioni.

Il programma di impiego della somma suddetta è formulato dall'assessore regionale per i lavori pubblici ed è approvato dalla giunta regionale.

Art. 4.

Per l'esecuzione di lavori di pronto intervento, di ricostruzione di ponti o di altre opere d'arte, di ripristino e di sistemazione di strade regionali e provinciali, nonché di altre strade di uso pubblico di interesse provinciale, è autorizzata la spesa di lire 30.000 milioni.

L'assessore regionale per i lavori pubblici formula il programma d'impiego della suddetta somma che è approvato dalla giunta regionale.

Art. 5.

Per il finanziamento di interventi di competenza dell'ente acquedotti siciliani è autorizzata la spesa di lire 6.000 milioni.

Art. 6.

E' autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni per l'esecuzione nel comune di Motta Sant'Anastasia di opere idrauliche, di consolidamento, di sistemazione idraulico-valliva, di edilizia abitativa per i cittadini costretti ad abbandonare alloggi dichiarati pericolanti o crollati, nonché per la ricostruzione ed il ripristino di edifici pubblici e di uso pubblico, di opere igienico-sanitarie e di strade comunali interne ed esterne.

Art. 7.

All'onere di lire 273.000 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario 1985, si fa fronte con parte delle disponibilità del cap. 60756 «Fondo di solidarietà nazionale da impiegarsi per le finalità di cui all'art. 38 dello statuto della Regione siciliana» del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo, codice pluriennale 06.79: «Fondi speciali (parte) destinati al finanziamento di altri interventi».

Art. 8.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 26 luglio 1985

NICOLOSI

SCIANGULA

LEGGE 26 luglio 1985, n. **31**.

Interventi in favore dell'Istituto siciliano mutilati ed invalidi di guerra (ISMIG) e connesse disposizioni per le unità sanitarie locali.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della regione Sicilia n.* 32 ***del* 30 *luglio* 1985)**

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nelle more della definizione dell'assetto dell'Istituto siciliano mutilati ed invalidi di guerra (ISMIG) di Palermo nell'ambito della struttura socio-sanitaria, con particolare riferimento alle prospettive di attuazione del piano di interventi sugli handicappati, gli assessorati regionali degli enti locali e della sanità ne assumono la vigilanza e la tutela.

Le strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale operanti nell'ambito della Regione siciliana sono tenute a rifornirsi di strumenti protesici per il recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali prioritariamente presso l'ISMIG, secondo le direttive dell'assessorato regionale della sanità.

Art. 2.

L'ISMIG è ammesso a beneficiare delle provvidenze di cui alla legge regionale 30 dicembre 1960, n. 47, sulla base di appositi programmi approvati dall'organo regionale di vigilanza, per l'attuazione ed il potenziamento delle attività di cui all'art. 1.

Art. 3.

E' autorizzata l'erogazione in favore dell'ISMIG di un contributo straordinario di lire 4.000 milioni per l'esecuzione del programma predisposto dallo stesso Istituto in attuazione della *legge regionale 17 marzo 1979, n. 40.*

Art. 4.

All'onere di lire 4.000 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario 1985, si provvede con parte delle disponibilità del cap. 21257 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo, codice pluriennale 06.73: « Fondi speciali (parte) destinati al finanziamento del progetto prioritario - Problemi della famiglia, della maternità, degli anziani, degli invalidi, degli indigenti. Tempo libero ».

Art. 5.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 26 luglio 1985

NICOLOSI

PARISI — SARDO INFIRRI

LEGGE 26 luglio 1985, n. 32.

Diritto allo studio per gli allievi che frequentano i corsi di formazione di cui alla legge regionale 24 luglio 1978, n. 22.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della regione Sicilia n.* 32 *del* 30 *luglio* 1985)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per un periodo di cinque anni, a decorrere dall'anno scolastico 1985-86, sono prorogati, con gli stessi limiti e con le medesime modalità, gli assegni di studio e le indennità previsti dall'art. 10 della legge regionale 24 luglio 1978, n. 22, così come modificato e integrato dalle leggi regionali 6 gennaio 1981, n. 7 e 13 giugno 1984, n. 40, da corrispondere agli allievi che frequentano i corsi di formazione.

Art. 2.

I benefici di cui all'art. 1 sono estesi agli allievi che già frequentano nel corrente anno scolastico 1984-85 il primo anno dei corsi di formazione di cui alla citata legge regionale 24 luglio 1978, n. 22, con effetto dall'inizio dello stesso anno scolastico.

Art. 3.

Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con le assegnazioni dello Stato per il fondo sanitario regionale.

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 26 luglio 1985

NICOLOSI

SARDO INFIRRI

LEGGE 26 luglio 1985, n. 33.

Norme per l'integrazione della quota del Fondo nazionale trasporti per l'anno 1984.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della regione Sicilia n.* 32 *del* 30 *luglio* 1985)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di garantire la continuità dei servizi pubblici di trasporto di persone in relazione al disposto di cui all'art. 4 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, è autorizzata, per l'anno finanziario in corso e per la copertura degli oneri derivanti dal decreto dell'assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti 21 dicembre 1984, n. 250, la spesa di lire 36.500 milioni, ad integrazione dei finanziamenti di cui all'art. 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151.

Le somme che saranno assegnate alla Regione, a seguito della revisione del Fondo nazionale trasporti per l'anno finanziario 1984, entro i limiti dell'autorizzazione di spesa del precedente comma, saranno acquisite al bilancio regionale.

Art. 2.

Per ogni tipo di servizio di linea di cui all'art. 9 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, deve essere determinato un solo costo economico standardizzato da valere per tutte le aziende di trasporto operanti nell'ambito della Regione siciliana, tenendo conto dei coefficienti di adattamento previsti dalla tabella *C* allegata alla predetta legge.

Per la determinazione del costo di cui al punto 1 della tabella *A* allegata alla legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, non si tiene conto delle prestazioni di lavoro straordinario.

Art. 3.

Il quinto comma dell'art. 10 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, è sostituito dal seguente:

« A partire dall'anno 1986 l'importo del contributo per ciascuna azienda è proporzionalmente ridotto ove l'ammontare complessivo dei contributi determinati ai sensi degli articoli precedenti superi la quota attribuita alla Regione siciliana sul fondo di cui all'art. 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151 ».

Art. 4.

Alla spesa di cui all'art. 1, ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo, codice pluriennale 06.79: « Fondi speciali (parte) destinati al finanziamento di altri interventi ».

Art. 5.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 26 luglio 1985

NICOLOSI

PIZZO

(4653)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE SITE NEI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria VETRONE
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146

◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Libreria MONTEMURRO
Via del Corso, 1/3

◇ **POTENZA**
Edicola PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LE FORCHE CAUDINE
Piazza Roma, 4

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ:**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE:**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Via Minghetti, 4/A

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA:**
Libreria CAMERA DEPUTATI
Via Uffici del Vicario, 17
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
L. BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore 121

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via Luigi Aragona, 49/A

◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO:**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA:**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA:**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **CUNEO:**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE:**
Libreria FORENSE
Via Monte Pasubio, 19/A
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria EINAUDI EDITORE
Via Veneto, 86

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto, 111

◇ **CATANIA:**
Libreria ARLIA
Via V. Emanuele, 60/62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

◇ **PALERMO:**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Bon Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 18

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA:**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA CARRARA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria ALL'ACCADEMIA
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA:**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

ALTRE LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

CALABRIA

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile angolo Via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

EMILIA-ROMAGNA

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

LAZIO

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

MARCHE

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

PIEMONTE

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via V. Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 86.000
	semestrale	L. 48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 119.000
	semestrale	L. 66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*	
	annuale	L. 114.000
	semestrale	L. 63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*	
	annuale	L. 101.000
	semestrale	L. 56.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*	
	annuale	L. 196.000
	semestrale	L. 110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari*, relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 36.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 33.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 77.000
Abbonamento semestrale	L. 42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221